



## CAMERA ARBITRALE FORENSE

### REGOLAMENTO DI ARBITRATO CON ARBITRO UNICO

In vigore dal 23 aprile 2026

#### SOMMARIO

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| REGOLAMENTO DI ARBITRATO CON ARBITRO UNICO .....                    | 1  |
| CAPO I – PREMESSA .....                                             | 5  |
| Art. 1 – Finalità del Regolamento .....                             | 5  |
| CAPO II – ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE .....                       | 5  |
| Art. 2 – Il Consiglio Direttivo .....                               | 5  |
| Art. 3 – La Segreteria Arbitrale e il Segretario di procedura ..... | 6  |
| CAPO III - CONVENZIONE DI ARBITRATO .....                           | 8  |
| Art. 4 – Principi generali .....                                    | 8  |
| Art. 5 – Convenzione di Arbitrato .....                             | 9  |
| Art. 6 – Applicazione del Regolamento su istanza di parte .....     | 14 |
| CAPO IV – LINGUA DELL'ARBITRATO E ARBITRATO TRANSNAZIONALE .....    | 15 |
| Art. 7 – Lingua dell'arbitrato .....                                | 15 |
| Art. 8 – Arbitrato transnazionale .....                             | 15 |
| CAPO V – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE .....                            | 16 |
| Art. 9 – Norme applicabili al procedimento .....                    | 16 |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 10 – Deposito degli atti .....                                                          | 16        |
| Art. 11 – Obbligo di posta elettronica certificata .....                                     | 16        |
| Art. 12 – Scadenza dei termini .....                                                         | 16        |
| <b>CAPO VI – FASE INTRODUTTIVA .....</b>                                                     | <b>17</b> |
| Art. 13 – Domanda di arbitrato del Ricorrente .....                                          | 17        |
| Art. 14 – Risposta del Resistente .....                                                      | 18        |
| Art. 15 – Eccezioni pregiudiziali .....                                                      | 19        |
| <b>CAPO VII –DELL’ARBITRO.....</b>                                                           | <b>19</b> |
| Art. 16 – Nomina dell’Arbitro .....                                                          | 19        |
| Art. 17 Indipendenza ed imparzialità dell’Arbitro.....                                       | 20        |
| Art. 18 – Incompatibilità alla nomina di Arbitro .....                                       | 22        |
| Art. 19 – Obblighi dell’Arbitro e Codice etico .....                                         | 23        |
| Art. 20 – Nomina e conferma dell’Arbitro - Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza..... | 25        |
| Art. 21 – Obbligo di dichiarazione continuo .....                                            | 27        |
| Art. 22 – Penale a carico dell’Arbitro .....                                                 | 27        |
| Art. 23 – Ricusazione, revoca e sostituzione dell’Arbitro.....                               | 28        |
| Art. 24 – Nomina dell’Arbitro indicato dalle Parti.....                                      | 29        |
| Art. 25 – Elenco delle decisioni sulla indipendenza e imparzialità dell’Arbitro.....         | 29        |
| <b>CAPO VIII – TRATTAZIONE.....</b>                                                          | <b>30</b> |
| Art. 26 – Istanze delle Parti .....                                                          | 30        |
| Art. 27 – Trasmissione degli atti all’Arbitro .....                                          | 30        |
| Art. 28 – Sede dell’arbitrato.....                                                           | 30        |
| Art. 29 – Procedimento arbitrale .....                                                       | 30        |
| Art. 30 – Riunione di arbitrati .....                                                        | 32        |
| Art. 31 – Poteri dell’Arbitro.....                                                           | 32        |
| Art. 32 – Prova testimoniale.....                                                            | 33        |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 33 – Il Consulente Tecnico .....                                                  | 34 |
| Art. 34 – Provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori .....                          | 34 |
| Art. 35 – Difensore (difesa tecnica).....                                              | 35 |
| Art. 36 – Intervento e chiamata di terzi.....                                          | 35 |
| Art. 37 – Comunicazioni alle Parti.....                                                | 36 |
| Art. 38 – Deposito e comunicazione degli atti di parte.....                            | 36 |
| Art. 39 – Rinuncia agli atti.....                                                      | 36 |
| CAPO IX – FASE CONCLUSIVA .....                                                        | 39 |
| Art. 40 – Difese conclusive.....                                                       | 39 |
| Art. 41 – Domande nuove.....                                                           | 39 |
| Art. 42 – Verifica formale del Lodo e deposito.....                                    | 40 |
| Art. 43 – Forma e contenuto del Lodo.....                                              | 40 |
| Art. 44 – Lodo parziale e Lodo non definitivo .....                                    | 41 |
| Art. 45 – Termine per la pronuncia del lodo e proroghe .....                           | 41 |
| Art. 46 – Correzione del lodo.....                                                     | 42 |
| CAPO X– ARBITRATO D’URGENZA .....                                                      | 43 |
| Art. 47 – Procedimento.....                                                            | 43 |
| CAPO XI – COSTI DEL PROCEDIMENTO.....                                                  | 45 |
| Art. 48 – Valore della controversia .....                                              | 45 |
| Art. 49 – Criteri di determinazione del valore della controversia .....                | 46 |
| Art. 50 – Diritti, compensi e spese di procedura .....                                 | 46 |
| Art. 51 – Attività comprese ed escluse dai diritti della Camera Arbitrale Forense..... | 48 |
| Art. 52 – Pagamenti anticipati, integrazioni e saldo .....                             | 48 |
| Art. 53 – Mancato pagamento dei fondi- sospensione automatica del procedimento.....    | 49 |
| Art. 54 – Estinzione del procedimento .....                                            | 50 |
| Art. 55 – Finanziamento da parte di terzi.....                                         | 50 |

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 56 – Competenze del Difensore .....                                                                              | 51        |
| Art. 57 – Competenze del procedimento.....                                                                            | 51        |
| Art. 58 – Competenze del procedimento d’urgenza .....                                                                 | 52        |
| Art. 59 – Trattamento fiscale.....                                                                                    | 53        |
| <b>CAPO XII – ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI ARBITRO .....</b>                                      | <b>54</b> |
| Art. 60 – Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense di Milano ..... | 54        |
| Art. 61 – Iscrizione all’Elenco e requisiti per la Dichiarazione di Disponibilità .....                               | 54        |
| Art. 62 – Requisiti di onorabilità.....                                                                               | 56        |
| Art. 63 – Formazione dell’Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro.....                               | 56        |
| Art. 64 –Cancellazione ed esclusione dall’Elenco.....                                                                 | 56        |
| Art. 65 – Aggiornamento permanente degli Arbitri .....                                                                | 57        |
| Art. 66 – Tenuta dell’Elenco .....                                                                                    | 57        |
| Art. 67 – Criteri per l’assegnazione degli arbitrati.....                                                             | 57        |
| Art.68 – Pubblicazione delle nomine .....                                                                             | 58        |
| Art. 69 – Tirocinanti.....                                                                                            | 58        |
| <b>CAPO XIII – NORME FINALI .....</b>                                                                                 | <b>58</b> |
| Art. 70 – Obbligo di riservatezza.....                                                                                | 58        |
| Art. 71 – Entrata in vigore.....                                                                                      | 58        |
| Art. 72 – Polizza Assicurativa.....                                                                                   | 59        |
| Allegati.....                                                                                                         | 59        |

## CAPO I – PREMESSA

### Art. 1 – Finalità del Regolamento

1.1. Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni applicabili allo svolgimento di procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale Forense (di seguito anche “Camera Arbitrale Forense”) dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

1.2. La Camera Arbitrale Forense opera attraverso il Consiglio Direttivo e la Segreteria Arbitrale.

1.3. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano approva le modifiche al presente Regolamento su proposta del Consiglio Direttivo, stabilendo la data dalla quale entrano in vigore le nuove regole.

## CAPO II – ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

### Art. 2 – Il Consiglio Direttivo

2.1 Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni e assolve gli adempimenti previsti dallo Statuto che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Per quanto di interesse della procedura arbitrale, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone, revisiona e aggiorna il Regolamento recante le norme relative al funzionamento della Camera Arbitrale Forense (di seguito anche detto “il Regolamento” o il “Regolamento di procedura”) da sottoporre, a sua cura, all’approvazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano;
- b) tiene, aggiorna e revisiona periodicamente l’Elenco degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense; dispone le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni, definitive o temporanee, degli Arbitri dall’Elenco nei casi previsti dal Capo XII del Regolamento e/o dalla legge; provvede tramite la Segreteria al rilascio della certificazione d’iscrizione all’Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense come previsto nel Capo XII
- c) provvede tramite la Segreteria alla tenuta e all’amministrazione dell’Elenco dei Tirocinanti avvocati che intendono iscriversi nell’Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense; dispone le iscrizioni e le cancellazioni, definitive o temporanee, nell’Elenco dei Tirocinanti e rilascia la certificazione d’iscrizione;
- d) riceve le domande di arbitrato e ne amministra i procedimenti ai sensi del presente Regolamento;

- e) nomina gli Arbitri nelle procedure amministrate dalla Camera Arbitrale Forense secondo le indicazioni contenute nel Regolamento, sulla base dei criteri di iscrizione, autorevolezza e competenza e garantisce la distribuzione delle nomine e la loro rotazione come da norme di cui al Capo XII;
- f) ove designata solo quale autorità di nomina di Arbitri in altre procedure provvede alla nomina, con liquidazione in tal caso di € 300,00 forfetaria per lo svolgimento di questa funzione;
- g) su segnalazione della Segreteria Arbitrale determina il valore della controversia qualora esso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le Parti sulla sua determinazione, nonché qualora motivatamente ritenga che esso differisca da quello indicato dalla Parte istante o vada adeguato in ragione dell'oggetto indicato o delle pretese formulate dall'altra Parte o qualora l'applicazione dei parametri del Regolamento risulti manifestamente inappropriata;
- h) cura il rispetto dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'Arbitro attraverso la procedura specifica prevista nel successivo Capo VII;
- i) vigila che l'Arbitro ed il Consulente Tecnico rispettino ed applichino il Regolamento;
- j) esprime pareri sulla indipendenza e imparzialità dell'Arbitro di cui all'art. 25
- k) esamina ogni comunicazione riguardante gli Arbitri su indicazione della Segreteria Arbitrale e/o del Segretario Amministrativo;
- l) determina i compensi per l'Arbitro ai sensi del Regolamento nonché i diritti amministrativi e le spese di segreteria e di ogni altro compenso spettante alla Camera Arbitrale Forense ai sensi dell'art.50.

## Art. 3 – La Segreteria Arbitrale e il Segretario di procedura

3.1 La Segreteria Arbitrale svolge tutti i compiti e le funzioni amministrative connesse all'attività della Camera Arbitrale Forense previsti nel presente Regolamento e dallo Statuto.

3.2 La Segreteria Arbitrale svolge l'attività in spazi e con personale messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano presso il quale ha sede, in Milano via Freguglia n.1. È diretta da un Segretario Amministrativo.

3.3 I recapiti della Segreteria Arbitrale sono i seguenti:

- (i) telefono 02 54019715
- (ii) posta elettronica certificata: [pec@cert.camerarbitraleforense.it](mailto:pec@cert.camerarbitraleforense.it)
- (iii) posta elettronica semplice: [segreteria@camerarbitraleforense.it](mailto:segreteria@camerarbitraleforense.it)

3.4 La Segreteria Arbitrale comunica in lingua italiana e inglese.

3.5 La Segreteria Arbitrale assicura il coordinamento dei diversi soggetti interessati nel procedimento arbitrale. In particolare:

- a) tiene il Registro degli arbitrati, anche su supporto informatico, contenente i fascicoli e le annotazioni relative al valore del procedimento arbitrale, al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle Parti, ivi compresa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto della controversia, all'arbitro designato, alla durata del procedimento;
- b) riceve gli atti relativi al procedimento arbitrale che le Parti e gli Arbitri depositano e trasmette ai medesimi soggetti tutte le comunicazioni prescritte;
- c) riceve dall'Arbitro le Dichiarazioni di Accettazione e Indipendenza e le Istanze di Ricusazione delle Parti e ne gestisce la procedura di verifica con il Consiglio Direttivo;
- d) tiene l'elenco delle decisioni del Consiglio Direttivo sulla indipendenza e imparzialità dell'Arbitro;
- e) forma il fascicolo d'ufficio inerente a ciascun procedimento arbitrale;
- f) determina il valore della controversia su indicazione dell'Arbitro e sentiti i Difensori delle Parti; solo ove permanga un contrasto o incertezza rimette la questione al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2(g) del presente Regolamento di Procedura;
- g) provvede alla raccolta e registrazione dei verbali delle udienze arbitrali;
- h) riceve le comunicazioni destinate all'Arbitro e provvede a darvi seguito su indicazione di quest'ultimo;
- i) svolge funzione di segreteria di ogni singola procedura arbitrale anche di supporto al Segretario di procedura nominato dall'Arbitro;
- j) rilascia alle Parti, su loro richiesta, copia dei verbali e dei provvedimenti, attestandone la conformità all'originale;
- k) rilascia alle Parti ricevuta dei depositi effettuati con attestazione della data;
- l) custodisce gli atti e i documenti del procedimento a esclusiva disposizione degli Arbitri e delle Parti;
- m) provvede ad una verifica della regolarità formale del lodo prima della sottoscrizione;
- n) provvede alla riscossione dei diritti amministrativi e delle spese di segreteria e di ogni altro compenso spettante alla Camera Arbitrale Forense;

- o) provvede, su direzione del Consiglio Direttivo, alla tenuta, anche su supporto informatico, aggiornamento, e revisione periodica dell'Elenco degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense;
- p) provvede, su direzione del Consiglio Direttivo, alla tenuta e all'amministrazione dell'Elenco dei Tirocinanti avvocati che intendono iscriversi nell'Elenco degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense su indicazione del Consiglio Direttivo.
- q) provvede, su indicazione del Consiglio Direttivo, al rilascio della certificazione d'iscrizione all'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense e all'Elenco dei Tirocinanti come previsto nel Capo XII.

3.6 se richiesto dall'Arbitro e previo il consenso delle Parti, per ogni singola procedura arbitrale propone un Segretario (di seguito anche detto "Segretario della procedura"), attingendo preferibilmente dall'elenco dei Tirocinanti. Il Segretario di procedura viene nominato dall'Arbitro. La nomina del Segretario della procedura è facoltativa e comporta l'applicazione dei costi previsti ai sensi degli artt. 50 e ss del presente Regolamento. Al Segretario spettano compiti meramente operativi e sussidiari al funzionamento della procedura arbitrale, quali attività di tipo certificativo (redazione dei verbali), esecutivo (trasmissione dei provvedimenti resi fuori udienza e di qualsiasi comunicazione da parte dell'Arbitro alle Parti), e organizzativo (tenuta del fascicolo d'ufficio, estrazioni di copie, richieste di aventi diritto).

## CAPO III - CONVENZIONE DI ARBITRATO

### Art. 4 – Principi generali

4.1. Il procedimento arbitrale è amministrato e regolato dalla Camera Arbitrale Forense in tutti i casi in cui sia stata stipulata, in forma scritta, una convenzione di arbitrato valida ai sensi di legge, che rinvii espressamente alle disposizioni del presente Regolamento, ovvero quando le Parti abbiano così successivamente concordato anche ove la convenzione d'arbitrato non lo abbia previsto.

4.2. L'arbitrato è qualificato come rituale o irrituale secondo la manifestazione di volontà espressa dalle Parti nella convenzione di arbitrato o prima dell'inizio dell'arbitrato. In mancanza di una specifica indicazione scritta ad opera delle Parti, l'arbitrato deve intendersi rituale.

4.3. Salvo quanto disposto all'art.4.6, nel caso di arbitrato rituale, l'arbitrato è disciplinato dal Regolamento, salva l'applicazione di disposizioni particolari concordate dalle Parti in quanto compatibili con il Regolamento. L'Arbitro ha facoltà di ulteriormente regolare lo svolgimento dell'arbitrato nel modo che ritiene più opportuno ove il Regolamento o le Parti non abbiano

disposto. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti del c.p.c. in tema d'arbitrato ove non derogate dal presente Regolamento.

4.4. Nel caso di arbitrato irrituale troverà applicazione l'art. 808 ter cpc e, sentite le Parti, l'Arbitro regolerà la procedura nel rispetto delle norme del Regolamento ove applicabili.

4.5. In deroga a quanto previsto nell'art. 832, comma 2, c.p.c., in caso di contrasto tra quanto previsto dal presente Regolamento e quanto previsto nella convenzione di arbitrato, ove le Parti non accettino che prevalga quanto previsto dal presente Regolamento, l'arbitrato non può essere amministrato dalla Camera Arbitrale Forense, salvo in casi eccezionali per specifica decisione del Consiglio Direttivo

4.6. Il lodo è reso secondo diritto, salvo che le Parti concordemente chiedano che sia reso secondo equità o ciò risulti dalla convenzione arbitrale.

4.7. Le norme del presente Regolamento troveranno applicazione, laddove compatibili, anche per i procedimenti arbitrali derivanti da *translatio iudicii* da un giudizio ordinario, come previsto dall'art. 1 del D.L. 132/2014 e dalla relativa legge di conversione n. 162 del 2014 e dall'art.819 *quater* c.p.c.

## Art. 5 – Convenzione di Arbitrato

5.1. Per attivare un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Forense è necessario che le Parti vi facciano esplicito riferimento nella clausola compromissoria, in un compromesso arbitrale, in una convenzione in materia non contrattuale, oppure anche in separato accordo

5.2. Le Parti che intendano deferire una controversia all'arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Forense, devono inserire nei propri negozi giuridici bilaterali o plurilaterali (contratti, regolamenti condominiali, statuti e/o atti costitutivi di società, mandati e così via) idonea clausola compromissoria di cui si suggeriscono i seguenti modelli:

### Convenzione Arbitrale Standard

Tutte le controversie inerenti e/o derivanti e/o collegate al presente rapporto, sia esso un contratto, negozio giuridico, mandato, regolamento condominiale, e/o comunque ogni altra relativa controversia avente ad oggetto diritti disponibili che derivino dal presente rapporto, saranno deferite, indipendentemente dal numero delle Parti, alla decisione di un **Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale Forense di Milano**, con sede in Milano, presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in conformità al proprio Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda arbitrale, che le Parti dichiarano di accettare.

L'Arbitro Unico deciderà **secondo diritto, con poteri cautelari**.

L'arbitrato sarà rituale.

La procedura arbitrale avrà sede in Milano presso la sede della Camera Arbitrale Forense.

La legge sostanziale che governerà il contratto e la convenzione arbitrale sarà la legge **italiana**, senza rinvio alle norme di conflitto.

**La decisione arbitrale potrà essere impugnata per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.**

### **Compromesso**

**Quando è insorta una controversia tra Parti, che non hanno previsto una convenzione arbitrale nel rapporto che le lega, esse possono stipulare un Compromesso, ovvero un accordo che sottopone tale controversia ricorrendo alla procedura arbitrale**

*I sottoscritti ..... e premesso che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto ... convengono che tale controversia e/o ogni altra connessa avente ad oggetto diritti disponibili che derivino dal presente rapporto, siano deferite alla decisione di un **Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale Forense di Milano**, con sede in Milano, presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in conformità al proprio Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda arbitrale, che le Parti dichiarano di accettare.*

L'Arbitro Unico deciderà **secondo diritto, con poteri cautelari**.

L'arbitrato sarà rituale.

La procedura arbitrale avrà sede in Milano presso la sede della Camera Arbitrale Forense.

La legge sostanziale che governerà il contratto e la convenzione arbitrale sarà la legge **italiana**, senza rinvio alle norme di conflitto.

**La decisione arbitrale potrà essere impugnata per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.**

### **Clausola per arbitrato societario**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci/associati/consorziati, ovvero tra i soci/associati/ consorziati e la società/associazione/consorzio, nonché quelle promosse da o nei confronti degli organi dell'ente, tra cui amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale/associativo/consorziale, e/o comunque ogni altra relativa controversia avente ad oggetto diritti disponibili che derivino dal

presente rapporto, saranno deferite, indipendentemente dal numero delle Parti, alla decisione di un **Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale Forense di Milano**, con sede in Milano, presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in conformità al proprio Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda arbitrale, che le Parti dichiarano di accettare.

L'Arbitro Unico deciderà **secondo diritto, con poteri cautelari**.

L'arbitrato sarà rituale.

La procedura arbitrale avrà sede in Milano presso la sede della Camera Arbitrale Forense.

La legge sostanziale che governerà il contratto e la convenzione arbitrale sarà la legge **italiana**, senza rinvio alle norme di conflitto.

**La decisione arbitrale potrà essere impugnata per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.**

### **Mediazione e Convenzione Arbitrale**

La seguente clausola Mediazione e Arbitrato è messa a disposizione delle Parti che **debbano o vogliano** sottoporre la loro controversia alla procedura di mediazione e che, in caso di esito negativo, convengano di devolverla alla procedura di arbitrato:

Le Parti convengono di deferire tutte le controversie che insorgano tra loro, e che non siano state definite mediante una procedura di mediazione, alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale Forense di Milano, con sede in Milano, presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in conformità al proprio Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda arbitrale, che le Parti dichiarano di accettare.

L'Arbitro Unico deciderà **secondo diritto, con poteri cautelari**.

L'arbitrato sarà rituale.

La procedura arbitrale avrà sede in Milano presso la sede della Camera Arbitrale Forense.

La legge sostanziale che governerà il contratto e la convenzione arbitrale sarà la legge **italiana**, senza rinvio alle norme di conflitto.

**La decisione arbitrale potrà essere impugnata per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.**

### **Patto di Mediazione e Convenzione Arbitrale**

Il seguente Patto di Mediazione e Arbitrato è messo a disposizione delle Parti che **debbano o vogliano** sottoporre la loro controversia alla procedura di mediazione e che, in caso di esito negativo, convengano di devolverla alla procedura di arbitrato:

Le Parti convengono di avviare congiuntamente procedura di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse, da introdurre mediante presentazione della domanda di mediazione e, ove la mediazione abbia esito negativo, o una parte abbia rifiutato o non aderito, convengono di deferire tutte le relative controversie alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale Forense di Milano, con sede in Milano, presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in conformità al proprio Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda arbitrale, che le Parti dichiarano di accettare.

L'Arbitro Unico deciderà **secondo diritto, con poteri cautelari**.

L'arbitrato sarà rituale.

La procedura arbitrale avrà sede in Milano presso la sede della Camera Arbitrale Forense.

La legge sostanziale che governerà il contratto e la convenzione arbitrale sarà la legge **italiana**, senza rinvio alle norme di conflitto.

**La decisione arbitrale potrà essere impugnata per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.**

---

### **SPIEGAZIONE DELLE OPZIONI**

**In neretto sono evidenziate le opzioni da inserire nella clausola compromissoria, nel compromesso e nella clausola per arbitrato societario**

Tutte le controversie inerenti e/o derivanti e/o collegate al presente rapporto, sia esso un contratto, negozio giuridico, mandato, regolamento condominiale, e/o comunque ogni altra relativa controversia avente ad oggetto diritti disponibili che derivino dal presente rapporto, saranno deferite, indipendentemente dal numero delle Parti, alla decisione di un **Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale Forense di Milano**



✓ al posto di “*Arbitro Unico*”

**si può scegliere**

✓ *un Tribunale Arbitrale composto da tre componenti, tutti nominati dalle Camera Arbitrale Forense di Milano*

---

...con sede in Milano, presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, in conformità al proprio Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda arbitrale, che le Parti dichiarano di accettare.

L’Arbitro Unico deciderà **secondo diritto**,

✓ al posto di “*secondo diritto*”



**si può scegliere**

✓ *secondo equità*

---

...con **poteri cautelari**.

✓ al posto di “*con poteri cautelari.*”



**si può scegliere**

✓ di non inserire la locuzione “*con poteri cautelari.*” per lasciare il potere cautelare al giudice ordinario

---

L'arbitrato sarà rituale.

La procedura arbitrale avrà sede in Milano presso la sede della Camera Arbitrale Forense.

La legge sostanziale che governerà il contratto e la convenzione arbitrale sarà la legge **italiana**, senza rinvio alle norme di conflitto.

✓ al posto di “*italiana*”



**si può scegliere**

✓ di indicare la legge di un altro Stato al posto di quella italiana

---

**La decisione arbitrale potrà essere impugnata per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.**

**Opzione**

✓ al posto di *“La decisione arbitrale potrà essere impugnata per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.”*



**si può scegliere**

✓ di non inserire la possibilità di impugnare la sentenza arbitrale per violazione di regole di diritto. Senza questa previsione, la sentenza arbitrale può essere impugnata ai sensi dell'art. 829 c.p.c. unicamente per violazione di regole procedurali o dell'ordine pubblico.

---

5.3. Nella convenzione di arbitrato viene richiesto anche alle Parti di indicare:

- a) la legge applicabile alla controversia (ove non abbiano optato per un arbitrato di equità) e la lingua dell'arbitrato; in mancanza decide l'Arbitro, sentite le Parti;
- b) un indirizzo di posta elettronica certificata.

5.4. Le Parti possono prevedere, nella convenzione arbitrale o nel compromesso, un tribunale arbitrale composto da tre Arbitri che saranno nominati dal Consiglio Direttivo.

5.5. Nel presente regolamento con il termine “arbitro”, salvo là ove si riferisce a ciascun arbitro a titolo personale, si intende anche il collegio arbitrale quando nominato in conformità al Regolamento.

## **Art. 6 – Applicazione del Regolamento su istanza di parte**

6.1. In assenza di una convenzione di arbitrato, la Parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Forense di Milano, ne farà richiesta a mezzo di domanda di arbitrato (sottoscritta personalmente dalla Parte o dal Difensore munito di procura e contenente la proposta alla Controparte di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento), da depositare presso la Segreteria Arbitrale via posta elettronica certificata.

6.2. Contestualmente, a cura della Parte richiedente, la domanda dovrà essere inviata alla Controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, unitamente alla prova dell'avvenuto pagamento della metà degli oneri minimi previsti dallo scaglione di riferimento. Qualora alla Segreteria Arbitrale non pervenga l'adesione della

Controparte entro 15 giorni, la Segreteria Arbitrale comunicherà alla Parte richiedente che l'arbitrato non potrà essere amministrato dalla Camera Arbitrale Forense.

## CAPO IV – LINGUA DELL'ARBITRATO E ARBITRATO TRANSNAZIONALE

### Art. 7 – Lingua dell'arbitrato

7.1. L'arbitrato si svolge in lingua italiana e tutti i verbali, provvedimenti, documenti e Lodo devono essere in lingua italiana.

7.2. Qualora una delle Parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato o qualora il contratto sia stato redatto in lingua diversa dall'italiano, è consentito anche l'uso di una seconda lingua, purchè la Parte richiedente metta a disposizione a proprie spese un interprete simultaneo e un traduttore giurato per le udienze, gli atti e i documenti. Resta ferma la prevalenza del testo italiano e in particolare della/e decisione/i in lingua italiana anche ai fini dell'impugnazione.

7.3. Ove le Parti richiedano o abbiano previsto nella convenzione di arbitrato che la procedura si svolga in lingua straniera, devono essere dalle stesse anticipati tutti i costi necessari ai fini dello svolgimento della procedura in tale lingua oltre che in lingua italiana. Resta ferma la prevalenza del testo italiano e in particolare della/e decisione/i in lingua italiana anche ai fini dell'impugnazione.

### Art. 8 – Arbitrato transnazionale

8.1. L'arbitrato è transnazionale quando ha sede in Italia e coinvolge Parti aventi nazionalità o sede legale in Stati diversi oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce.

8.2. Negli arbitrati transazionali la domanda del Ricorrente e la risposta del Resistente devono contenere l'indicazione dell'ordinamento giuridico e delle norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione o in caso di contrasto tra le Parti, l'Arbitro applicherà la legge dello Stato con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. In tutti i casi, si terrà conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio. Nei procedimenti arbitrali transnazionali è escluso il ricorso all'arbitrato irrituale.

8.3. Se le Parti sono di nazionalità diversa, l'Arbitro non deve avere la stessa nazionalità di una delle Parti, fatto salvo il diverso accordo scritto delle Parti.

8.4. Un soggetto che abbia la cittadinanza di due o più Stati è a tal fine considerato come cittadino di ciascuno di essi.

8.5. I cittadini di diversi Stati dell'Unione Europea non sono considerati come aventi la stessa nazionalità.

## CAPO V – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

### Art. 9 – Norme applicabili al procedimento

9.1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal Regolamento e dalle regole stabilite di comune accordo dalle Parti sino alla nomina dell'Arbitro in quanto compatibili con il Regolamento.

9.2. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

9.3. In ogni caso, deve essere sempre inderogabilmente rispettato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.

### Art. 10 – Deposito degli atti

10.1. Le Parti depositano atti e documenti presso la Segreteria Arbitrale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

10.2. La Segreteria Arbitrale trasmette alle Parti e all'Arbitro gli atti e le comunicazioni secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e, in ogni caso, con ogni mezzo idoneo alla ricezione.

### Art. 11 – Obbligo di posta elettronica certificata

11.1. Le Parti (e comunque il loro difensore) devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per eseguire gli adempimenti del presente Regolamento.

11.2. Ove la Parte destinataria di un atto o comunicazione non si sia dotata di posta elettronica certificata o non si sia (ancora) costituita, le comunicazioni e le notifiche devono essere effettuate alla sua sede o residenza con le ulteriori forme previste dalla legge.

### Art. 12 – Scadenza dei termini

12.1. I termini fissati dal presente regolamento o dall'Arbitro per il compimento ed il deposito di atti, devono essere rispettati mediante il deposito degli stessi presso la Segreteria Arbitrale entro le ore 24:00 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, entro le ore 24:00 del primo giorno feriale successivo alla scadenza.

12.2. Tutti i termini disposti dal Regolamento a carico dell'Arbitro e delle Parti, così come i termini disposti dall'Arbitro, sono perentori, fatti salvo i termini espressamente qualificati come ordinatori. Sono ordinatori i termini disposti per gli adempimenti del Consiglio Direttivo e della Segreteria. Su richiesta di parte, sentita l'altra parte, l'Arbitro può prorogare i termini prima della loro scadenza per giustificati motivi.

12.3. Su istanza di Parte è consentita la rimessione in termini, purché giustificata da circostanze non imputabili alla Parte che la richiede, e purché sempre con il rispetto del principio del contraddittorio in favore delle altre Parti.

12.4. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 22 dicembre al 7 gennaio compresi.

## CAPO VI – FASE INTRODUTTIVA

### Art. 13 – Domanda di arbitrato del Ricorrente

13.1. La domanda di arbitrato è sottoscritta personalmente dalla Parte e dal suo Difensore, iscritto ad un Albo di avvocati italiani, munito di procura speciale con elezione di domicilio, certificata dallo stesso o autenticata da notaio e contiene:

- a) il nome o la denominazione e il domicilio del Ricorrente; il relativo codice fiscale e/o Partita iva;
- b) l'oggetto e la descrizione della controversia con le domande che intende svolgere;
- c) l'indicazione del valore economico delle domande;
- d) il nome o la denominazione e il domicilio del o dei Resistenti;
- e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la Parte ritenga utile produrre;
- f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento e sulle norme applicabili al merito della controversia;
- g) l'indicazione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato;
- h) l'indicazione quanto alla pronuncia secondo diritto o equità;
- i) l'indicazione sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato; ed è accompagnata
- j) dalla convenzione di arbitrato o dalla richiesta rivolta alla controparte di aderire all'arbitrato (nei casi previsti dall'art.6.2 unitamente alla adesione del resistente);
- k) dai documenti e l'elenco degli ulteriori mezzi di prova che la Parte ritenga utili a sostegno della domanda;
- l) dalla procura al difensore e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo;

m) quietanza di pagamento dell'importo di € 1.000,00 (euro mille/00) quale acconto sui diritti amministrativi della Camera Arbitrale Forense.

13.2. La domanda di arbitrato è notificata direttamente dal Ricorrente al Resistente o ai Resistenti, unitamente ai documenti posti a fondamento della stessa, a mezzo di posta elettronica certificata.

13.3. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della prova dall'avvenuto perfezionamento della notifica, il Ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, presso la Segreteria Arbitrale a mezzo di posta elettronica certificata un esemplare della domanda di arbitrato, unitamente ai documenti allegati ed alla copia dell'accettazione e consegna della posta elettronica certificata con cui la medesima domanda è stata notificata alla Controparte ovvero, ove quest'ultima non disponga di posta elettronica certificata, dell'avviso di ricevimento attestante l'esito della consegna della lettera raccomandata inviata tramite il servizio di Poste Italiane.

13.4. La litispendenza e la prescrizione sono determinate dall'avvenuta notificazione della domanda di arbitrato. La procedura arbitrale si considera iniziata con il deposito ai sensi dell'art.13.3.

13.5. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga che non vi sia una convenzione arbitrale o che essa non sottoponga l'arbitrato alla Camera Arbitrale Forense, emette e comunica al Ricorrente una decisione non impugnabile in questo senso entro 4 giorni feriali dal ricevimento della domanda.

## **Art. 14 – Risposta del Resistente**

14.1. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, il Resistente deve notificare al Difensore del Ricorrente la memoria di costituzione e risposta via posta elettronica certificata, debitamente sottoscritta dal Difensore munito di procura speciale, unitamente a copia dei documenti contenente quanto indicato per il Ricorrente nel precedente articolo 13 in quanto compatibili.

14.2. Nella memoria di risposta, il Resistente deve prendere posizione sulle domande del Ricorrente, esporre le proprie difese, allegare i documenti che ritenga utili, nonché l'elenco degli eventuali mezzi di prova. Il Resistente deve altresì proporre le eventuali domande riconvenzionali, allegare i documenti che ritenga utili al riguardo nonché dedurre gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi.

14.3. Entro 2 giorni lavorativi dall'avvenuto perfezionamento della notifica al Ricorrente, il Resistente deve depositare in Segreteria Arbitrale via posta elettronica certificata, un esemplare

della memoria di risposta, unitamente ai documenti allegati ed alla copia dell'accettazione e consegna della posta elettronica certificata con cui ha notificato alla controparte.

14.4. Se il Resistente non notifica la memoria di risposta, il procedimento arbitrale proseguirà in sua assenza, previa verifica della regolarità della notifica della domanda arbitrale.

## Art. 15 – Eccezioni pregiudiziali

15.1. Le eccezioni relative alla esistenza, validità o efficacia della convenzione arbitrale, o alla competenza della Camera Arbitrale Forense devono essere proposte, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo o nella prima udienza successiva alla domanda cui le eccezioni si riferiscono, con facoltà di replica nel termine che verrà assegnato dall'Arbitro.

## CAPO VII – DELL'ARBITRO

### Art. 16 – Nomina dell'Arbitro

16.1. L'Arbitro è nominato secondo le regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale o, in assenza di esse, secondo le disposizioni del presente Regolamento, tra quelli di cui all'elenco secondo le modalità di cui ai Capi VII e XII, assicurandone in ogni caso l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà.

16.2. In caso di contrasto fra le regole di nomina dell'Arbitro stabilite dalle Parti nella convenzione ed il Regolamento, quest'ultimo prevale.

16.3. L'Arbitro può essere proposto al Consiglio Direttivo dalle Parti congiuntamente; fermo restando che la Camera Arbitrale Forense nomina l'Arbitro in conformità alle norme del Regolamento tra gli iscritti negli Elenchi della Camera Arbitrale Forense.

16.4. In deroga a quanto precede, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Arbitro non iscritto negli Elenchi della Camera Arbitrale Forense qualora ciò sia necessario in ragione della natura transnazionale della controversia ovvero quando, avuto riguardo all'oggetto e/o alla complessità della stessa, non risultino iscritti negli Elenchi Arbitri in possesso di adeguata competenza ed esperienza nella materia oggetto del procedimento, purché il soggetto nominato sia dotato di comprovata qualificazione professionale e documentata esperienza in materia arbitrale.

16.5. L'Arbitro viene nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense, con le modalità di cui all'art. 20, tenendo conto della natura, dell'oggetto, delle circostanze, del valore

economico della controversia, dalla nazionalità delle Parti, della competenza e, se rilevanti, delle conoscenze linguistiche dell'Arbitro.

## Art. 17 Indipendenza ed imparzialità dell'Arbitro

17.1. L'Arbitro ha il dovere di svolgere l'incarico con indipendenza e imparzialità. Deve essere e mantenersi imparziale e neutrale rispetto alle Parti in causa ed ai loro Difensori, e non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità nell'esercizio della sua funzione.

17.2. La verifica dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'Arbitro è sottoposta al controllo del Consiglio Direttivo seguendo i principi che seguono.

17.3. Sulla terzietà ed imparzialità dell'Arbitro si applicano anche le disposizioni del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2017 n. 34 e successive eventuali modifiche in vigore al momento del deposito della domanda di cui all'art. 13.3.

17.4. L'Arbitro, anche se indicato dalle Parti congiuntamente ex art. 16.3 deve essere indipendente dalle Parti, dai loro Difensori e Consulenti Tecnici e rimanere tale per tutta la durata del procedimento. Le Parti non possono contattare né conferire con l'Arbitro nominato se non in contraddittorio tra loro. Nessun Arbitro può consigliare alcuna Parte sulla controversia e/o anche solo discuterne con essa.

17.5. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Arbitro forma oggetto della Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza meglio precisata al successivo art.20 e pubblicata sul sito della camera Arbitrale Forense di Milano che si considera integralmente trascritta e che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

17.6. Ciascun Arbitro è tenuto a rendere la Dichiarazione di Indipendenza con la quale deve riferire tutte le circostanze e ad indicare eventuali relazioni anche indirette con le Parti e con gli Avvocati delle stesse che potrebbero essere rilevanti sul piano della indipendenza e della imparzialità.

17.7. In ogni caso, un Arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un suo collaboratore e/o collega di Studio, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali, abbia rappresentato o assistito, anche in via stragiudiziale, una delle Parti del procedimento, se non siano decorsi almeno 3 anni dalla conclusione dell'assistenza professionale.

17.8. Alla stessa stregua un Arbitro non può considerarsi imparziale se ha legami accademici con uno dei Difensori delle Parti.

17.9. L'Arbitro deve restare al momento della nomina e per tutta la durata del procedimento,

indipendente dalle Parti, dai loro Difensori e dagli altri componenti della Camera Arbitrale Forense.

17.10. L'Arbitro che tace una circostanza che dà luogo a non conferma della sua nomina, soggiace a una penale specificatamente disciplinata dall'art. 22 del presente Regolamento.

17.11. Ogni dubbio dichiarativo deve essere risolto in favore della dichiarazione inserendo nomi, luoghi, date ed ogni altra circostanza potenzialmente utile. L'Arbitro, dichiarando eventuali circostanze, fatti, relazioni deve specificarne periodo e durata e fare riferimento a tutti i soggetti, oltre alle Parti, ai Difensori e ai Consulenti Tecnici, che potrebbero influenzare l'autonomia dell'istituzione arbitrale.

17.12. La Dichiarazione dell'Arbitro deve considerare anche lo Studio Legale, i clienti, le organizzazioni di cui fa parte, circoli sportivi, culturali oltre alla socialità civile nonché alle relazioni familiari e amicali.

17.13. Si richiamano quali parti integranti del presente Regolamento (prevalente su qualsiasi altra disposizione) le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 61 del Codice Deontologico Forense (CDF) approvato dal CNF in data 31 gennaio 2014 (di seguito riportato), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2014 e in vigore dal 15 dicembre 2014 con estensione a tre anni del termine di due anni di cui all'art. 61 del CDF. Tale disposizione è applicabile anche ai consulenti tecnici e ai professionisti non italiani nominati Arbitro in una procedura regolata dal presente Regolamento.

*Art. 61 – Arbitrato CDF*

*1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.*

*2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di riconsiliazione degli arbitri previste dal codice di rito.*

*3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi ~~due anni~~ tre anni [previsione temporale così modificata rispetto al termine di cui all'art. 61 del CDF], da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.*

4. *L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.*
5. *L'avvocato nella veste di arbitro:*
- a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;*
  - b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;*
  - c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti;*
  - d) deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all'art. 813 del codice di procedura civile.*
6. *L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.*
7. *Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.*
8. *La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno*
9. *Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.*
10. *La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno*

## **Art. 18 – Incompatibilità alla nomina di Arbitro**

18.1. Fatta salva la diversa e concorde volontà delle Parti, non possono essere nominati arbitri e/o assumere le funzioni di arbitro negli arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale Forense, e **se**

**nominati decadono** a seguito di decisione in tal senso del Consiglio Direttivo, i **componenti**, il **personale** e i **revisori** del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché i **componenti** ed il **personale** applicato alla Camera Arbitrale Forense. Se sono iscritti nell'Elenco degli Arbitri abilitati alla funzione di arbitro della Camera Arbitrale Forense di Milano, **si considerano sospesi** d'ufficio per tutta la durata della carica, dell'incarico o del rapporto di lavoro.

18.2. Non possono inoltre essere nominati arbitri soggetti in stretto rapporto con le Parti come (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le Parti dell'arbitrato.

18.3. Ai fini del presente articolo, per soggetti in stretto rapporto ad una Parte si intendono coloro che intrattengono con essa rapporti di controllo, di collegamento o di influenza significativa, nonché quelli che siano legati alla Parte da rapporti personali, accademici o professionali idonei a compromettere, anche solo potenzialmente, a prudente giudizio del Consiglio Direttivo l'indipendenza o l'imparzialità dell'Arbitro.

## Art. 19 – Obblighi dell'Arbitro e Codice etico

19.1 All'Arbitro è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dal Regolamento di procedura e dalla Legge.

19.2 L'Arbitro è tenuto alla riservatezza su tutto quanto appreso in ragione della sua funzione.

19.3 L'Arbitro designato esegue personalmente la sua prestazione.

### 19.4 Codice Etico

#### *a) Accettazione del codice etico*

Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Forense, si impegna a svolgere l'incarico secondo il presente Regolamento e secondo il presente Codice Etico. Il Codice Etico si applica anche al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale Forense (*che costituisce parte integrante del presente Regolamento*).

Nel momento in cui deposita la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza, l'Arbitro deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

#### *b) Disponibilità e diligenza*

Nel momento in cui deposita la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza, l'Arbitro deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, per svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito, diligente ed efficiente possibile.

*c) Imparzialità*

Nel momento in cui deposita la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza, l'Arbitro deve avere la serenità e certezza di poter svolgere il proprio incarico con quella indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque anche solo potenziale pressione esterna, diretta o indiretta.

*d) Indipendenza*

Nel momento in cui deposita la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza, l'Arbitro deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

*e) Dichiarazione di imparzialità e indipendenza*

Se decide di accettare la nomina, l'Arbitro deve garantire la sua imparzialità e indipendenza rilasciandone la dichiarazione scritta prevista dal presente Regolamento denominata Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza di cui all'art.20.

Durante il procedimento arbitrale, qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto sopravvenuto, rientrante tra quelli da dichiararsi nella Dichiarazione iniziale di cui all'art.20, che possa rilevare per l'imparzialità o indipendenza dell'Arbitro, deve essere risolto a favore della sua dichiarazione attraverso l'aggiornamento della Dichiarazione di Indipendenza.

Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dal Consiglio Direttivo come causa di revoca e sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento, e di non conferma in un nuovo procedimento.

*f) Svolgimento del procedimento*

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze e consentire la partecipazione delle Parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

*g) Comunicazioni unilaterali*

L'Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque Parte o i suoi Difensori.

#### *h) Transazione*

L'Arbitro può sempre suggerire alle Parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, anticipando in qualsiasi modo il proprio giudizio sull'esito del procedimento.

#### *i) Onorari e spese*

L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le Parti o i loro Difensori in relazione all'onorario e alle spese.

L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale Forense secondo le Tariffe del Regolamento indicate nel Regolamento che si ritengono approvate dall'Arbitro quando accetta l'incarico.

L'Arbitro deve evitare spese irragionevoli e immotivate che possano far aumentare i costi della procedura.

#### *j) Violazione del codice etico*

L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Etico può essere revocato e sostituito, anche d'ufficio, dal Consiglio Direttivo che, valutata la gravità e la rilevanza della violazione, può assumere i provvedimenti che ritiene necessari o anche solo opportuni.

## **Art. 20 – Nomina e conferma dell'Arbitro - Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza**

### PROCEDURA DI NOMINA E ACCETTAZIONE

20.1 Il Consiglio Direttivo nomina l'Arbitro entro 10 giorni dal deposito della costituzione del Resistente, ferma restando la facoltà delle Parti di procedere alla proposta congiunta ai sensi del successivo art. 24.

20.2 Entro 2 giorni lavorativi dal deposito della nomina da parte del Consiglio Direttivo, la Segreteria Arbitrale ne dà comunicazione all'Arbitro e alle Parti.

20.3 Entro 10 giorni dal ricevimento della nomina, l'Arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la propria Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza (che si considera qui integralmente trascritta e che pertanto costituisce parte integrante del presente Regolamento scaricabile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano al seguente link <https://www.camerarbitraleforense.it/wp-content/uploads/2026/01/Dichiarazione-di-Accettazione-e-indipendenza-2024.docx>) unitamente ad un profilo aggiornato delle proprie qualifiche e nella quale deve anche indicare, con precisione di periodo e durata:

- a) qualunque rapporto con le Parti, loro soci o persone ad essi strettamente collegate o i loro difensori, che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità (costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i doveri di indipendenza e imparzialità, la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore di una delle Parti, il rapporto di collaborazione con il Difensore di una delle Parti, il rapporto di coniugio o convivenza *more uxorio* tra Difensore e Arbitro);
- b) qualunque interesse personale o economico diretto o indiretto relativo all'oggetto della controversia;
- c) qualunque circostanza nota all'Arbitro che possa far sorgere non irragionevoli dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza e, in caso affermativo, specificare per esteso tali circostanze nella dichiarazione;
- d) ogni dubbio dichiarativo deve essere risolto in favore della dichiarazione della circostanza, inserendo nomi, luoghi, date ed ogni altro elemento di valutazione potenzialmente utile. L'Arbitro dichiarando eventuali circostanze, fatti, relazioni deve specificarne periodo e durata e fare riferimento a tutti i soggetti, oltre alle Parti, ai Difensori e ai Consulenti Tecnici, che potrebbero influenzare la sua autonomia o quella dell'istituzione arbitrale;
- e) la Dichiarazione dell'Arbitro deve considerare anche lo Studio Legale, i clienti, le organizzazioni di cui fa parte, circoli sportivi, culturali, legami accademici oltre alle relazioni della socialità civile nonché quelle familiari ed amicali.

20.4 Se accetta la nomina, l'Arbitro deve sempre dichiarare di conoscere ed impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento.

#### PROCEDURA DI CONFERMA O NON CONFERMA

20.5 La Segreteria Arbitrale deve trasmettere la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza al Consiglio Direttivo entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione.

20.6 Entro 10 giorni il Consiglio Direttivo deve depositare decisione non impugnabile con la quale conferma o non conferma la nomina dell'Arbitro sulla base della Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza ricevuta, anche eventualmente sentendo l'Arbitro e le Parti se ritenuto necessario o anche solo opportuno.

20.7 Entro 2 giorni lavorativi, la Segreteria Arbitrale deve trasmettere la decisione del Consiglio Direttivo alle Parti ed all'Arbitro.

20.8 Se il Consiglio Direttivo non conferma la nomina, in caso di mancata accettazione dell'Arbitro o di scadenza del termine di 10 giorni di cui all'art. 20.1 dalla comunicazione della nomina senza che l'Arbitro abbia trasmesso alla Segreteria Arbitrale la propria Dichiarazione di Accettazione e

Indipendenza, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova nomina. In tal caso si ricomincia la procedura con tempestivo avviso alle Parti.

## **Art. 21 – Obbligo di dichiarazione continuo**

21.1. Il dovere di dichiarazione dell'Arbitro permane durante tutto il procedimento e la Dichiarazione di Indipendenza deve essere ripetuta quando nel corso della procedura si presentino nuovi fatti o circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai fini dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'Arbitro.

21.2. Nel corso del procedimento l'Arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico. Il dovere di dichiarazione è continuo e la Dichiarazione di Indipendenza deve essere ripetuta quando nel corso della procedura allorquando si presentino nuovi fatti o circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai fini dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'Arbitro.

21.3. La Segreteria Arbitrale ne dà immediata comunicazione alle Parti e trasmette la dichiarazione al Consiglio Direttivo, il quale valuta la rilevanza della circostanza dichiarata e provvede, ove ritenuto necessario, alla conferma dell'Arbitro ovvero alla sua revoca e sostituzione, secondo la procedura prevista ai sensi del presente Regolamento.

## **Art. 22 – Penale a carico dell'Arbitro**

22.1. L'Arbitro che, con colpa grave o dolo, tace una circostanza che dà successivamente luogo alla revoca della sua nomina, soggiace a una penale forfetariamente stabilita sino alla concorrenza massima di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) che viene comminata dal Consiglio Direttivo, dopo aver svolto approfonditi accertamenti, ivi compresa l'audizione dell'Arbitro ed eventualmente anche delle Parti; somma che viene integralmente destinata all'Ordine degli Avvocati di Milano per la divulgazione dell'arbitrato e per la copertura dei costi di formazione degli Arbitri iscritti all'Elenco degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense di Milano e/o alla organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulla terzietà dell'arbitro.

22.2. L'Arbitro non può impugnare le decisioni e i provvedimenti del Consiglio Direttivo fatto salvo per l'esito della procedura disciplinare (implicante l'accertamento della responsabilità, la qualificazione della stessa e la quantificazione della penale) per la quale è competente il Foro di Milano in via esclusiva.

22.3. L'Arbitro che ha subito un procedimento disciplinare concluso con comminazione della penale non sarà più nominato Arbitro, né consulente in alcuna altra procedura della Camera

Arbitrale Forense e viene cancellato dall'Elenco degli Arbitri abilitati alla funzione presso la Camera Arbitrale Forense (v. art. 64).

## **Art. 23 – Ricusazione, revoca e sostituzione dell'Arbitro**

23.1. Ciascuna Parte può depositare Istanza di Ricusazione per incompatibilità o per ogni motivo idoneo a porre seriamente in dubbio l'indipendenza o l'imparzialità dell'Arbitro, o per altro motivo che va espresso in modo circostanziato.

23.2. L'Istanza di Ricusazione va depositata alla Segreteria Arbitrale entro 6 giorni dalla ricezione della nomina dell'Arbitro o della Dichiarazione di Indipendenza, ovvero, anche in corso di arbitrato, dalla conoscenza del motivo di ricusazione, con indicazione dei motivi di ricusazione invocati e la produzione della relativa documentazione.

23.3. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione, la Segreteria Arbitrale trasmette quanto ricevuto dalle Parti al Consiglio Direttivo che entro 10 giorni delibera sulla conferma o sulla non conferma dell'Arbitro o sulla sua revoca con provvedimento motivato non impugnabile. Il Consiglio direttivo può ascoltare le Parti e deve ascoltare l'Arbitro ricusato. Entro 2 giorni lavorativi la Segreteria Arbitrale deve trasmettere la decisione del Consiglio Direttivo alle Parti e all'Arbitro.

23.4. La proposizione dell'Istanza di Ricusazione sospende i termini del procedimento arbitrale in corso.

23.5. Nel caso di accoglimento dell'Istanza di Ricusazione, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Arbitro con provvedimento non impugnabile. A seguito dell'accettazione del nuovo Arbitro, il procedimento prosegue dal punto in cui è stato sospeso ove non sussistano ragioni per cui disporre diversamente. Le prove testimoniali già esperite vanno ripetute a meno che il nuovo Arbitro non lo ritenga necessario.

23.6. Il Consiglio Direttivo determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

23.7. In qualsiasi momento del procedimento arbitrale, con riferimento alle norme di cui al presente CAPO VII e al successivo CAPO XII, il Consiglio Direttivo può autonomamente, sentito l'Arbitro, con provvedimento motivato non impugnabile, revocare e sostituire un Arbitro, quando questi ritardi od ometta di compiere atti relativi alle proprie funzioni, quando ponga in essere comportamenti incompatibili con la funzione di Arbitro, quando non conduca o non partecipi all'arbitrato con ragionevole efficienza, diligenza e professionalità nonché quando agisca in aperta violazione del presente Regolamento.

## Art. 24 – Nomina dell'Arbitro indicato dalle Parti

24.1. Se le Parti hanno stabilito di proporre congiuntamente il nominativo di un Arbitro (da individuare preferibilmente tra gli iscritti negli Elenchi della Camera Arbitrale Forense) tale accordo deve essere comunicato via posta elettronica certificata alla Segreteria Arbitrale (ove non diversamente stabilito nella convenzione arbitrale), entro il termine per il deposito della memoria di costituzione e risposta da parte del Resistente. La proposta di nomina viene valutata dal Consiglio Direttivo che, in mancanza di ragioni ostative, provvederà alla sua nomina con le modalità e nei tempi di cui al precedente art.20.

24.2. Se le Parti hanno esercitato la facoltà di proporre la nomina congiunta dell'Arbitro, di conoscenza di entrambe le Parti, per la competenza, la stima, la fiducia, l'imparzialità e l'equidistanza che gli riconoscono, e se il Consiglio Direttivo ha provveduto alla sua nomina di Arbitro su indicazione delle Parti, nella Dichiarazione di Accettazione e di Indipendenza l'Arbitro deve precisare i rispettivi rapporti con le Parti e accettare (o meno) la sua nomina concordemente voluta dalle Parti, nella consapevolezza di essere comunque tenuto al rispetto del Regolamento nonché ad offrire la garanzia della propria indipendenza, imparzialità e terzietà.

## Art. 25 – Elenco delle decisioni sulla indipendenza e imparzialità dell'Arbitro

25.1. Per rafforzare e diffondere la cultura dell'indipendenza e della terzietà dell'Arbitro, le decisioni del Consiglio Direttivo rispetto alla Dichiarazione di Indipendenza dell'Arbitro e rispetto alla Ricusazione dell'Arbitro presentata dalle Parti, possono essere riformulate in forma di pareri anonimizzati e discrezionalmente pubblicati dal Consiglio Direttivo in apposita sezione dedicata sul sito della Camera Arbitrale Forense che viene man mano aggiornata.

25.2. Il Consiglio Direttivo potrà anche predisporre pareri in materia di indipendenza e imparzialità dell'Arbitro per rispondere all'esigenza di trasparenza della procedura arbitrale su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

## CAPO VIII – TRATTAZIONE

### Art. 26 – Istanze delle Parti

26.1. Le istanze delle Parti, diverse dalle memorie e dagli atti di Parte di cui al presente Capo, si propongono con atto depositato tramite posta elettronica certificata presso la Segreteria Arbitrale che ne attesta la ricezione, con contestuale invio anche alla Controparte e all'Arbitro già nominato.

26.2. L'Arbitro provvede sulle istanze in termini ragionevoli. I provvedimenti, salvo diversa previsione del presente Regolamento, non necessitano di motivazione.

### Art. 27 – Trasmissione degli atti all'Arbitro

27.1. La Segreteria Arbitrale provvede alla trasmissione degli atti e dei documenti all'Arbitro nominato insieme alla comunicazione della sua conferma di nomina da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 20.3.

27.2. La Segreteria Arbitrale comunica alle Parti la data della prima udienza (determinata dall'Arbitro previa consultazione con le Parti stesse) e gli importi dovuti alla Camera Arbitrale e all'Arbitro, secondo la Tariffa prevista nel presente Regolamento, tenuto conto di quanto già versato (v. Artt. 13 e 52).

27.3. L'Arbitro può avviare la procedura arbitrale solo quando sia stato versato il fondo spese richiesto e soddisfatti i diritti amministrativi dovuti alla Camera Arbitrale Forense.

### Art. 28 – Sede dell'arbitrato

28.1. La sede dell'arbitrato è a Milano. In casi eccezionali il Consiglio Direttivo potrà autorizzare una sede diversa.

28.2. Le udienze si svolgono di norma presso gli uffici della Camera Arbitrale Forense in Milano, ovvero in luogo diverso, anche in via telematica da remoto, tenuto conto delle richieste delle Parti e di ogni altra circostanza. purché la decisione arbitrale sia resa a Milano.

### Art. 29 – Procedimento arbitrale

29.1. Compatibilmente con la convenzione arbitrale o successivamente con quanto concordato dalle Parti, sempre nel rispetto del presente Regolamento, l'Arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento dell'arbitrato nel modo che ritenga più opportuno, senza doversi attenere, eccetto per la normativa inderogabile, alla disciplina processuale, assicurando tuttavia in ogni caso il diritto di difesa delle Parti e l'inderogabile rispetto del principio del contraddittorio.

29.2. Salvo diverso accordo delle Parti, le udienze sono riservate e possono anche tenersi in videoconferenza registrata.

29.3. Di ogni udienza e di ogni atto istruttorio l'Arbitro redige un verbale sintetico ma esaustivo, che riassume le argomentazioni e le domande delle parti, dattiloscritto, datato e sottoscritto che la Segreteria Arbitrale trasmette in copia alle Parti; parimenti deve essere fatta registrazione audio/video a disposizione delle Parti che ne richiedano copia.

29.4. Le Parti compaiono alle udienze a mezzo dei loro Difensori muniti di procura (anche in via telematica da remoto se così è disposto dall'Arbitro). Possono anche comparire personalmente, assistite dai loro Difensori, e devono comparire personalmente se così è disposto dall'Arbitro.

29.5. Se ragioni di opportunità non esigano diversamente, l'Arbitro, prontamente dopo avere ricevuto gli atti ai sensi dell'art. 27.1 (i) verifica la regolarità del contraddittorio, disponendo se del caso il rinnovo della notifica della Domanda d'arbitrato, o dichiarando se del caso, la contumacia del Resistente, (ii) predispone il Calendario della Procedura sentite le Parti costituite, che comprende la fissazione della prima udienza di comparizione delle Parti non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione degli atti di cui all'art.27.1 e l'assegnazione dei seguenti termini:

a) al Ricorrente sino a 20 giorni prima dell'udienza, per il deposito di memoria contenente la compiuta formulazione delle domande, le allegazioni e le eventuali istanze istruttorie ivi compresa la replica alla eventuale riconvenzionale del Resistente;

b) al Resistente sino a 5 giorni prima dell'udienza, per il deposito di memoria difensiva contenente le eventuali ulteriori argomentazioni (rispetto a quelle già esposte nella memoria di costituzione) nonché eventuali domande, deduzioni di merito ed istruttorie strettamente correlate alle eventuali domande riconvenzionali del Ricorrente. L'eventuale contumacia del Resistente non esonera il Ricorrente dagli oneri di allegazione e probatorio.

29.6. All'udienza può essere assegnato un termine, non superiore a 15 giorni, per il deposito di ulteriori contestuali memorie solo ai fini dell'indicazione di prova contraria o dell'eventuale replica a domande riconvenzionali. Laddove l'Arbitro non ritenga di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendola matura per la decisione, disporrà sulla prova notificando la Segreteria Arbitrale per la richiesta di integrazione dei compensi a carico delle Parti (v. art.52).

29.7. L'Arbitro, tenuto conto della maggiore o minore complessità della controversia, può raccomandare alle Parti di contenere gli scritti difensivi entro un numero di pagine ragionevole in relazione alla complessità della vertenza, utilizzando pagine di 25 righe ciascuna e caratteri non inferiori al corpo 12.

29.8. I termini di cui sopra si applicano anche ove le Parti abbiano optato per l'arbitrato irrituale. Anche in tal caso l'Arbitro deve dare alle Parti la possibilità di far valere le loro ragioni e di provarle in contraddittorio con l'altra Parte.

## Art. 30 – Riunione di arbitrati

30.1. La Camera Arbitrale Forense (e, per essa, il Consiglio Direttivo) investita di più procedimenti fra le stesse Parti, su richiesta dell'Arbitro o delle Parti, può disporre la riunione se li ritiene connessi. In tal caso, i procedimenti arbitrali successivi sono riuniti a quello la cui domanda è stata depositata per prima presso la Segreteria Arbitrale.

30.2. Qualora la Camera Arbitrale Forense sia stata investita di più procedimenti connessi può disporre la riunione, sentite tutte le Parti.

## Art. 31 – Poteri dell'Arbitro

31.1. L'Arbitro esercita tutti i poteri diretti al sollecito e leale svolgimento del procedimento.

31.2. L'Arbitro, ove la domanda o le difese siano palesemente infondate, può decidere subito senza ulteriori attività, previo un breve termine alle Parti per dedurre al riguardo.

31.3. L'Arbitro può emettere i provvedimenti più opportuni ed anche lodi parziali che pongano a carico di una Parte importi non controversi o comunque manifestamente dovuti.

31.4. Il tentativo di conciliazione può essere esperito dall'Arbitro in qualsiasi momento della procedura. Nel caso in cui la conciliazione abbia esito positivo, l'Arbitro è esonerato dalla pronuncia del lodo. Le Parti possono chiedere all'Arbitro di formalizzare la transazione raggiunta.

31.5. Per consentire un più rapido svolgimento del procedimento, l'Arbitro può chiedere alle Parti che sia congiuntamente predisposto un Documento Riepilogativo, contenente la ricapitolazione delle domande e allegazioni di ciascuna Parte, nonché l'elenco dei documenti con numerazione romana crescente a partire dal documento più risalente e di evidenziare le parti dei documenti che richiedono una più approfondita valutazione. Nel caso di arbitrati particolarmente complessi, l'Arbitro può richiedere anche che il Documento Riepilogativo comprenda una cronologia dettagliata dei fatti.

31.6. L'Arbitro può ordinare che siano prodotti e/o assunti dei mezzi di prova che ritiene utili ai fini della decisione.

31.7. Ciascuna Parte può chiedere all'Arbitro di ordinare che le proprie Controparti producano specifici documenti o alcune categorie di documenti e/o di richiedere tali produzioni a un terzo. Ove siano formulate obiezioni, l'Arbitro può decidere che gli venga esibito un elenco di documenti per

eventualmente escluderne dalla produzione alcuni o alcune categorie di essi, previo chiarimento con le Parti. Dalla non ottemperanza delle Parti l'Arbitro può desumere argomenti di prova. Il materiale probatorio sul quale la decisione sarà resa, non sarà di conseguenza limitato ai soli documenti che ciascuna Parte ritenga essere di propria convenienza.

## Art. 32 – Prova testimoniale

32.1. La citazione dei testi, indicati dalle Parti nei loro atti, è effettuata dalle Parti tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r..

32.2. L'udienza di assunzione probatoria può essere tenuta anche per videoconferenza con registrazione, con modalità che assicurino la genuinità della testimonianza.

32.3. L'Arbitro assistito dal Segretario della procedura, cura la redazione del verbale sintetico ma esaustivo, dattiloscritto, datato e sottoscritto, che la Segreteria Arbitrale trasmette in copia alle Parti.

32.4. Qualora venga ammessa prova testimoniale, i Difensori delle Parti hanno il diritto di escutere i testimoni e di contro interrogarli, sotto la sorveglianza dell'Arbitro che assiste all'assunzione della prova amministrando l'udienza. L'Arbitro può anche interrogare direttamente i testi ove lo ritenga opportuno.

32.5. Ove un teste decisivo e di rilievo sia stato impossibilitato a comparire e la Parte abbia fornito prova dell'impedimento, l'Arbitro può rinviare l'udienza per i medesimi incombenti.

32.6. L'Arbitro può richiedere al Presidente del Tribunale di Milano ai sensi dell'art 816-terc.p.c. di ordinare ad uno o più testi di comparire all'udienza di escussione testi dinnanzi all'Arbitro o, ove non possibile, di escuterli direttamente con prova delegata, regolata dalle norme del codice di procedura civile.

32.7. Nel caso in cui il teste abbia residenza estera, le Parti possono essere autorizzate dall'Arbitro alla produzione di una dichiarazione scritta del teste che si assume la penale responsabilità di quanto ivi dichiarato. Le eventuali previe dichiarazioni scritte di un teste non lo esonerano dal comparire in udienza per l'assunzione della sua testimonianza orale. In ogni caso le dichiarazioni scritte dovranno essere redatte solamente dal teste senza alcun aiuto o assistenza delle Parti, dei loro Difensori o di terzi.

32.8. Ove non sia vietato dalla legge e il teste nonché l'Arbitro acconsentano, gli può essere richiesto di deporre sotto giuramento.

32.9. Le Parti possono essere interrogate e controinterrogate dalle reciproche Difese sotto il controllo dell'Arbitro che amministra l'udienza. A propria discrezione, l'Arbitro può decidere di interrogare le Parti anche direttamente.

## Art. 33 – Il Consulente Tecnico

33.1. L'Arbitro può nominare, su istanza di Parte o d'ufficio, sentite le Parti, uno o più Consulenti Tecnici ("Consulente d'Ufficio") preferibilmente scelti fra gli iscritti negli Albi dei consulenti presso i Tribunali indicando le ragioni della sua scelta. L'Arbitro può anche in alternativa porre quesiti ai consulenti delle Parti cui rispondere con elaborati tecnici da depositare entro 60 giorni, salvo proroga motivata, esaminando i loro elaborati in apposita udienza in contraddittorio tra di loro e con le Parti.

33.2. Al Consulente d'Ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'Arbitro previste dal presente Regolamento ivi compresa la Dichiarazione di Accettazione ed Indipendenza

33.3. Se è o sono nominati uno o più Consulenti d'Ufficio, le Parti possono nominare propri Consulenti Tecnici che assistono a tutte le operazioni peritali in pieno contraddittorio.

33.4. Il Consulente Tecnico deve altresì osservare il presente Regolamento e deve depositare il proprio elaborato peritale nel termine di 60 giorni dall'incarico ricevuto, salvo proroga concessa dall'Arbitro su richiesta motivata del Consulente Tecnico anche laddove si rendessero necessari accessi peritali.

33.5. Sia il Consulente d'Ufficio che quelli di Parte possono essere interrogati dall'Arbitro e dai Difensori delle Parti; in tal caso l'Arbitro fissa specifica udienza dedicata all'adempimento.

33.6. Il compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio è determinato sulla base delle tabelle professionali di liquidazione dei compensi dei CTU ed è a carico delle Parti, in solido tra di esse o come altrimenti disposto dall'Arbitro.

33.7. Con l'accettazione dell'incarico, il Consulente Tecnico d'Ufficio si impegna ad accettare il compenso proposto dall'Arbitro, con rinuncia a qualunque altra richiesta di pagamento a tale titolo nei confronti dell'Arbitro che lo ha nominato o nei confronti della Camera Arbitrale Forense.

## Art. 34 – Provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori

34.1. Nel corso del procedimento e salvo il rispetto del contraddittorio, su richiesta delle Parti, l'Arbitro può pronunciare, ove lo ritenga giustificato, provvedimenti motivati cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili

al procedimento. Le Parti danno il loro consenso al conferimento ed esercizio di tali poteri da parte dell'Arbitro mediante la sottoposizione dell'arbitrato al presente Regolamento.

34.2. Su istanza di Parte, l'Arbitro può pronunciare anche *inaudita altera Parte* i provvedimenti cautelari, ove la convocazione dell'altra Parte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento e/o arrecare grave pregiudizio all'istante. In tal caso l'Arbitro, con lo stesso provvedimento che accoglie l'istanza, fissa l'udienza di comparizione delle Parti da tenersi nei successivi 20 giorni, con termine intermedio per la notifica degli atti e per il deposito di memorie. Con provvedimento motivato da depositare entro 10 giorni dall'udienza, l'Arbitro deve confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato *inaudita altera parte*.

34.3. Nel caso in cui l'Arbitro non ritenga necessaria la pronuncia *inaudita altera parte*, fissa l'udienza entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza con termine intermedio per la notifica e il deposito della difesa e della replica.

34.4. La concessione dei provvedimenti cautelari può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia.

34.5. Il deposito di una istanza cautelare avanti l'autorità giudiziaria ordinaria non determina rinuncia né alla convenzione di arbitrato né alla domanda di arbitrato ove proposta.

## Art. 35 – Difensore (difesa tecnica)

35.1. Negli arbitrati rituali la difesa tecnica è riservata ad avvocati iscritti ad un Ordine forense italiano ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247. Negli arbitrati transnazionali l'avvocato iscritto ad un Ordine forense italiano può essere affiancato da un avvocato iscritto ad un Albo avvocati di un ordinamento estero.

35.2. Anche negli arbitrati irrituali l'attività a sostegno delle Parti deve essere svolta da avvocati, iscritti in un ordine forense italiano.

35.3. Per effetto dell'accettazione della nomina con la sottoscrizione del primo atto in forza di procura *ad litem*, i Difensori delle Parti dichiarano di conoscere, accettare e rispettare il presente Regolamento.

## Art. 36 – Intervento e chiamata di terzi

36.1. Il Terzo che è parte della convenzione arbitrale può intervenire in ogni fase del procedimento arbitrale con l'autorizzazione dell'Arbitro.

36.2. Il Terzo che non è parte della convenzione arbitrale può intervenire nel procedimento con il consenso delle Parti e dell'Arbitro.

36.3. Le Parti, con il riferimento al presente Regolamento arbitrale, accettano l'intervento del litisconsorte necessario.

36.4. La Parte che intende chiamare nel procedimento un terzo che non sia Parte della convenzione arbitrale deve chiedere l'autorizzazione all'Arbitro ed il consenso alle altre Parti.

36.5. In tutti i casi, la Segreteria Arbitrale effettua tempestivamente le dovute comunicazioni alle Parti, all'Arbitro e al Terzo.

## Art. 37 – Comunicazioni alle Parti

37.1. Le ordinanze dell'Arbitro, pronunciate in udienza, si intendono comunicate alle Parti costituite.

37.2. Le ordinanze pronunciate fuori udienza sono depositate dall'Arbitro presso la Segreteria Arbitrale a mezzo di posta elettronica certificata; la Segreteria Arbitrale ne dà comunicazione alle Parti costituite entro i 4 giorni successivi, tramite posta elettronica certificata.

37.3. La comunicazione delle ordinanze alle Parti non costituite è eseguita dalla Segreteria Arbitrale tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r..

## Art. 38 – Deposito e comunicazione degli atti di parte

38.1. Se l'Arbitro non dispone diversamente, le memorie e gli atti di Parte debitamente sottoscritti dal Difensore munito di procura scritta, sono depositati, unitamente ai documenti da produrre, presso la Segreteria Arbitrale a mezzo posta elettronica certificata.

38.2. La loro comunicazione è direttamente anticipata, a cura del depositante ed entro l'eventuale termine prescritto, sia alle altre Parti che all'Arbitro a mezzo di posta elettronica certificata.

38.3. La Segreteria Arbitrale attesta l'avvenuto deposito degli atti.

## Art. 39 – Rinuncia agli atti

39.1. Le Parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Arbitrale la rinuncia agli atti per transazione o per altro motivo, così esonerando l'Arbitro dall'obbligo di pronunciare il lodo.

39.2. L'estinzione del procedimento è dichiarata dal Consiglio Direttivo, ovvero dalla Segreteria Arbitrale se il procedimento si conclude prima della nomina dell'Arbitro Unico.

|            | <b>TERMINI proposta di arbitrato</b>   |
|------------|----------------------------------------|
| Ricorrente | Invia PEC alla Segreteria Arbitrale    |
|            | Invia Racc. a/r o PEC alla Controparte |

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Ricorrente | Notifica al/ai Resistenti                                  |
|            | 15 giorni per depositare accettazione via PEC a Segreteria |

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>TERMINI per l'inizio della procedura arbitrale</b>                                         |
| Ricorrente          | Notifica al/ai Resistenti                                                                     |
|                     | Entro 2 giorni lavorativi dalla prova di avvenuta notifica depositata in Segreteria Arbitrale |
| Consiglio Direttivo | Entro 4 feriali giorni dal ricevimento della domanda può dichiararlo non procedibile          |
| Resistente          | Notifica la propria costituzione al Ricorrente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda  |
|                     | Entro 2 giorni lavorativi dalla prova di avvenuta notifica depositata in Segreteria Arbitrale |

|                                                                                                    |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | <b>TERMINI relativi alla nomina di Arbitro</b>                                                             |
| Consiglio Direttivo                                                                                | Entro 10 giorni dal deposito della costituzione del Resistente nomina l'Arbitro                            |
| Segreteria Arbitrale                                                                               | Comunica la nomina all'Arbitro e alle Parti entro 2 giorni lavorativi                                      |
| Arbitro                                                                                            | Entro 10 giorni deposita alla Segreteria Arbitrale la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza         |
| Direttivo procedere a nuova nomina se Arbitro non accetta o se scade il termine per l'accettazione |                                                                                                            |
| Segreteria Arbitrale                                                                               | Entro 2 giorni lavorativi trasmette al Consiglio Direttivo la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza |
| Consiglio Direttivo                                                                                | Entro 10 giorni conferma o non conferma la nomina                                                          |
| Segreteria Arbitrale                                                                               | Entro 2 giorni lavorativi trasmette alle Parti e all'Arbitro la decisione del Consiglio Direttivo          |
|                                                                                                    | <b>TERMINI relativi alla nomina di Arbitro indicato dalle Parti</b>                                        |
| Parti                                                                                              | Comunicazione entro il deposito della comparsa di costituzione e risposta del Resistente                   |

|                                                                                                                |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consiglio Direttivo                                                                                            | Entro i successivi 10 giorni nomina l'Arbitro                                                        |
| Segreteria Arbitrale                                                                                           | Comunica la nomina all'Arbitro e alle Parti entro 2 giorni lavorativi                                |
| Arbitro                                                                                                        | Entro 10 giorni deposita alla Segreteria Arbitrale la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza   |
| Ulteriori 10 giorni per il Consiglio Direttivo se Arbitro non accetta o se scade il termine per l'accettazione |                                                                                                      |
| Segreteria Arbitrale                                                                                           | 2 giorni lavorativi trasmette al Consiglio Direttivo la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza |
| Consiglio Direttivo                                                                                            | Entro 10 giorni conferma o non conferma la nomina                                                    |
| Segreteria Arbitrale                                                                                           | 2 giorni lavorativi trasmette alle Parti e all'Arbitro la decisione del Consiglio Direttivo          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>TERMINI per la ricusazione e sostituzione</b>                                                                                                                                                                        |
| Parti                | Istanza di Ricusazione da depositare alla Segreteria Arbitrale entro 6 giorni dalla nomina dell'Arbitro o dal ricevimento della Dichiarazione di Indipendenza dell'Arbitro o dalla conoscenza del motivo di ricusazione |
| Segreteria Arbitrale | 2 giorni lavorativi la trasmette al Consiglio Direttivo                                                                                                                                                                 |
| Consiglio Direttivo  | Entro 10 giorni decide                                                                                                                                                                                                  |
| Segreteria Arbitrale | 2 giorni lavorativi trasmette alle Parti e all'Arbitro la decisione del Consiglio Direttivo                                                                                                                             |

|         |                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>TERMINI Processuali</b>                                                                                                                                               |
| Arbitro | Predisporre il Calendario della Procedura                                                                                                                                |
|         | Fissa la prima udienza di comparizione delle Parti a non oltre 30 giorni di calendario dalla conferma della nomina                                                       |
| Termini | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricorrente 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria anche ai fini della riconvenzionale del Resistente;</li> </ul> |

|             |                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria</li> </ul>                                                          |
| All'Udienza | Concessione del termine non superiore a 15 giorni, per memorie ulteriori solo ai fini dell'indicazione di prova contraria o dell'eventuale replica a domande riconvenzionali |

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <b>TERMINI per i provvedimenti cautelari</b>                                        |
| Arbitro                      | Entro 10 gg dall'Istanza di Parte fissa udienza e i termini intermedi per le difese |
|                              | All'udienza decide                                                                  |
| <i>Inaudita altera parte</i> |                                                                                     |
|                              | Entro 10 gg dall'Istanza di Parte rigetta o accoglie                                |
|                              | Fissa l'udienza a non oltre 20 giorni con termini intermedi anche di notifica       |
| Udienza                      | Entro 10 giorni decide per conferma, modifica o revoca                              |

## CAPO IX – FASE CONCLUSIVA

### Art. 40 – Difese conclusive

40.1. L'Arbitro, prima di procedere alla pronuncia del lodo definitivo, dichiara chiusa l'istruttoria, e invita le Parti a depositare le loro conclusioni e memorie conclusive, concedendo termine di 20 giorni per la memoria conclusionale e di ulteriori 10 giorni per la replica.

40.2. L'Arbitro può invitare le Parti a partecipare ad una udienza di discussione orale da tenersi entro 10 giorni dal deposito della replica.

40.3. Dopo la chiusura della istruttoria, le Parti non possono proporre nuove domande, effettuare nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione dell'Arbitro.

### Art. 41 – Domande nuove

41.1. Sulla ammissibilità di eventuali domande nuove, da formulare prima della chiusura dell'istruttoria di cui al precedente art.40.1, l'Arbitro decide in contraddittorio tra le Parti, tenendo conto, da un lato, di ogni circostanza anche procedurale nonché, dall'altro, della finalità

dell'arbitrato che è volto alla soluzione complessiva della controversia ed a prevenire eventuali ulteriori contenziosi.

## Art. 42 – Verifica formale del Lodo e deposito

42.1. Nel termine di 10 giorni prima della scadenza del termine della pronuncia del lodo, in conformità all'art. 45, l'Arbitro fa pervenire alla Segreteria Arbitrale una bozza del lodo per la verifica della regolarità formale, consistente nella verifica della presenza, nel lodo, dei requisiti di cui all'art. 823, comma 2, c.p.c. Entro 5 giorni la Segreteria Arbitrale provvede a segnalare all'Arbitro l'eventuale mancanza dei necessari requisiti formali del lodo da integrare, l'importo dei diritti amministrativi per la Camera Arbitrale Forense e dei compensi dell'Arbitro come determinati da parte del Consiglio Direttivo ai sensi del Capo XI del presente Regolamento.

42.2. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le Parti, più uno per la Camera Arbitrale Forense, ed è siglato dall'Arbitro su ogni foglio nonché sottoscritto in calce. Il Lodo è firmato anche digitalmente dall'Arbitro su un originale nativo digitale per ciascuna Parte.

42.3. Il lodo viene depositato presso la Segreteria Arbitrale, ai sensi dell'art.45, che entro 10 giorni provvede a comunicarne il deposito alle Parti tramite posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a.r.

42.4. Prima di trasmettere alle Parti il Lodo, la Segreteria Arbitrale si assicura che le Parti abbiano integralmente versato gli onorari dell'Arbitro, i diritti amministrativi della Camera Arbitrale Forense ed il rimborso delle spese vive, in conformità con quanto previsto all'art. 50 del presente Regolamento

42.5. La Segreteria Arbitrale trasmette a ciascuna Parte un originale nativo digitale del Lodo tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, un originale cartaceo del Lodo via posta ordinaria con lettera Raccomandata a.r.. Le Parti possono ottenere ulteriori copie del Lodo certificate autentiche dalla Segreteria.

42.6. In nessun caso la Segreteria Arbitrale può rilasciare copia del Lodo a soggetti diversi dalle Parti, salvo loro diverso accordo scritto.

42.7. Il Lodo ha efficacia vincolante per le Parti e ha gli effetti di cui all'art.825-bis cpc.

## Art. 43 – Forma e contenuto del Lodo

43.1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- a) l'indicazione delle Parti, dei loro Difensori e dell'Arbitro;
- b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;

- c) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- d) la legge sostanziale e la disciplina processuale applicate;
- e) la descrizione sommaria dello svolgimento della procedura e l'indicazione delle conclusioni delle Parti;
- f) l'esposizione sintetica dei motivi della decisione;
- g) il dispositivo;
- h) la decisione sull'importo e la ripartizione dei costi del procedimento in base al provvedimento di liquidazione dei diritti amministrativi e dei compensi dell'Arbitro da parte del Consiglio Direttivo;
- i) la liquidazione dei compensi dei Difensori sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 56;
- j) data;
- k) sottoscrizione dell'Arbitro.

## Art. 44 – Lodo parziale e Lodo non definitivo

- 44.1. L'Arbitro può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
- 44.2. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo.
- 44.3. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa tecnica.

## Art. 45 – Termine per la pronuncia del lodo e proroghe

- 45.1. Il termine per la pronuncia da parte dell'Arbitro del Lodo definitivo è di regola di 90 giorni dalla conferma della propria nomina da parte del Consiglio Direttivo.
- 45.2. Il Lodo deve peraltro ritenersi tempestivamente emesso qualora l'Arbitro, a ciò autorizzato dal Consiglio Direttivo, lo depositi nel termine di 45 giorni dal deposito della replica conclusiva o dell'udienza di discussione orale di cui al precedente art. 40.
- 45.3. Il termine per la pronuncia del lodo si intende rispettato con il deposito dello stesso, con firma digitale presso la Segreteria Arbitrale via posta elettronica certificata.
- 45.4. Ove vengano assunti mezzi di prova e/o disposta consulenza tecnica, il termine per il deposito del Lodo di cui all'art. 45.1 è prorogato una volta sola fino ad ulteriori 90 giorni;
- 45.5. Il Consiglio Direttivo su istanza adeguatamente motivata dell'Arbitro, può, in casi eccezionali, disporre ulteriori proroghe del termine.
- 45.6. E' sempre consentita la proroga del termine di deposito del Lodo su richiesta delle Parti e con il consenso dell'Arbitro.

45.8. Nel caso in cui l'Arbitro pronunzi un Lodo non definitivo o parziale il termine di cui all'art. 45.1 per il deposito del lodo definitivo è prorogato fino a ulteriori 60 giorni.

## Art. 46 – Correzione del lodo

46.1. L'Istanza di Correzione di errori materiali o di calcolo deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale entro 15 giorni dalla ricezione del Lodo via posta elettronica certificata che senza indugio la trasmette all'Arbitro.

46.2. L'Arbitro, sentite le Parti, decide con provvedimento entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

46.3. Il provvedimento dell'Arbitro, in caso di accoglimento dell'Istanza di Correzione, è parte integrante del lodo.

46.4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo viene posto a carico delle Parti, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo su informazione della Segreteria Arbitrale.

|         | <b>TERMINI per le difese conclusive</b>                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitro | Dichiara chiusa l'istruttoria                                                           |
| Parti   | 20 giorni per memoria conclusionale                                                     |
|         | 10 giorni per la replica                                                                |
| Arbitro | Fissa eventuale udienza di discussione orale entro 10 giorni dal deposito della replica |

|                      | <b>TERMINI per verifica requisiti Lodo</b>                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitro              | Entro 10 giorni prima della scadenza del termine per il deposito del Lodo trasmette bozza alla Segreteria Arbitrale |
| Segreteria Arbitrale | Entro 5 giorni verifica                                                                                             |
|                      | Entro 10 giorni comunica il Lodo alle Parti                                                                         |

|         | <b>TERMINI per depositare il Lodo</b>                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Arbitro | 90 giorni dalla nomina – o, ove autorizzato- 45 da replica o udienza orale       |
|         | Se CTU o Testi proroga fino ad ulteriori 90 giorni                               |
|         | Se pronunciato lodo parziale o non definitivo proroga fino a ulteriori 60 giorni |

## CAPO X– ARBITRATO D'URGENZA

### Art. 47 – Procedimento

47.1. Ciascuna Parte di una convenzione d'arbitrato che attribuisce la competenza alla Camera Arbitrale Forense può chiedere anche *inaudita altera parte*, fino al momento della nomina dell'Arbitro, la nomina di un Arbitro d'Urgenza per l'adozione dei provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

47.2. La domanda di nomina di un Arbitro d'Urgenza deve contenere l'indicazione delle Parti, della convenzione di arbitrato, l'oggetto della controversia, le ragioni dell'istanza e della sua urgenza ed essere accompagnata dalla documentazione di supporto rilevante.

47.3. Entro il termine di 2 lavorativi giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo nomina l'Arbitro d'Urgenza scegliendolo, di regola, tra gli Arbitri iscritti negli Elenchi della Camera Arbitrale Forense. Qualora, in relazione alla natura, all'oggetto e/o alla complessità della controversia, nessuno degli Arbitri iscritti risulti in possesso delle competenze e dell'esperienza specificamente adeguate, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un soggetto non iscritto, purché dotato di comprovata qualificazione professionale nella materia oggetto del procedimento e documentata esperienza nello svolgimento di procedimenti arbitrali; entro il termine di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di nomina l'Arbitro deve rilasciare la Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza di cui al precedente Capo VII; entro 2 giorni lavorativi dal deposito della Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza dell'Arbitro, la Segreteria Arbitrale, in mancanza di ragioni ostative rilevate di concerto con il Consiglio Direttivo, comunica alla Parte Ricorrente l'accettazione dell'Arbitro d'Urgenza al quale trasmette il fascicolo.

47.4. L'Arbitro d'Urgenza fissa avanti a sé l'udienza di comparizione delle Parti da tenersi nel termine massimo di 7 giorni dal ricevimento degli atti dalla Segreteria Arbitrale e dispone a carico della Parte Ricorrente che il provvedimento unitamente alla domanda introduttiva sia notificato alla Controparte entro 2 giorni dalla comunicazione via PEC o raccomandata ar; l'Arbitro deve decidere sulle misure richieste entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data della predetta udienza di comparizione delle Parti.

47.5. INAUDITA ALTERA PARTE. Se il Ricorrente ne ha fatto istanza nella domanda introduttiva, entro 7 giorni dalla nomina l'Arbitro d'Urgenza pronuncia *inaudita altera Parte* i provvedimenti

cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, se la convocazione di Parte Resistente possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento e/o arrecare grave pregiudizio all'istante. In tal caso, con lo stesso provvedimento che accoglie l'istanza, l'Arbitro fissa nei successivi 10 giorni l'udienza di comparizione delle Parti, con termine intermedio per la notifica degli atti a carico di Parte Ricorrente e per il deposito di memoria del Resistente. A tale udienza, o comunque entro i successivi 3 giorni in caso di riserva, l'Arbitro conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato. Sino al momento della nomina dell'Arbitro nel procedimento arbitrale, l'Arbitro d'Urgenza resta competente per la modifica o la revoca del provvedimento cautelare.

47.6. **COMPENSI.** L'Arbitro d'Urgenza liquida direttamente, sulla base dell'art. 58, le spese legali nonché i propri compensi e i diritti amministrativi della Camera Arbitrale Forense; liquidazione che potrà poi essere confermata, modificata o revocata dall'Arbitro che amministrerà la procedura arbitrale ordinaria.

47.7. **RICUSAZIONE.** In caso di conoscenza di una causa di riconsuazione, ciascuna Parte può riconsuare l'Arbitro d'Urgenza. La proposizione dell'istanza di riconsuazione non sospende il procedimento in corso e su di essa il Consiglio Direttivo provvede senza ritardo, sentite le Parti e l'Arbitro d'Urgenza, secondo la procedura indicata nel Capo VII in quanto compatibile con il carattere dell'urgenza. L'accoglimento dell'istanza di riconsuazione comporta l'inefficacia di tutti i provvedimenti emessi dall'Arbitro d'Urgenza.

47.8. **PROVEDIMENTO.** La concessione del provvedimento può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia.

47.9. Il provvedimento emesso è modificabile e revocabile dall'Arbitro che amministrerà la procedura arbitrale ordinaria.

47.10. L'Arbitro d'Urgenza non può essere nominato Arbitro Unico nelle controversie aventi ad oggetto o connesse all'arbitrato d'urgenza.

|                      | <b>TERMINI per l'Arbitro d'Urgenza</b>                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parte                | Deposita domanda di Arbitro d'Urgenza                                                                                |
| Consiglio Direttivo  | Entro successivi 2 gg lavorativi nomina l'Arbitro d'Urgenza                                                          |
| Arbitro d'Urgenza    | Entro 2 giorni lavorativi deposita Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza                                      |
| Segreteria Arbitrale | Entro 2 giorni dal deposito della Dichiarazione comunica alla Parte ricorrente l'accettazione dell'Arbitro d'Urgenza |

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
|                   | Trasmette il fascicolo all'Arbitro d'Urgenza |
| Arbitro d'Urgenza | Fissa udienza da tenersi entro 7 giorni      |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ricorrente | Entro 2 giorni notifica a Controparte la domanda introduttiva e fissazione udienza |
| Udienza    | Comparizione Parti                                                                 |
| Decisione  | Entro 3 giorni dall'udienza di comparizione                                        |

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>TERMINI inaudita alterna parte</b>                                                             |
| Parte                | Deposita domanda di Arbitro d'Urgenza                                                             |
| Consiglio Direttivo  | Entro successivi 2 gg lavorativi nomina l'Arbitro d'Urgenza                                       |
| Arbitro d'Urgenza    | Entro 2 giorni lavorativi deposita Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza                   |
| Segreteria Arbitrale | Trasmette il fascicolo all'Arbitro d'Urgenza                                                      |
| Arbitro d'Urgenza    | Entro 7 giorni decide e in caso di accoglimento fissa udienza da tenersi nei successivi 10 giorni |
|                      | Fissa termine notifica e deposito della difesa di Controparte                                     |
| Udienza              | Comparizione Parti                                                                                |
| Decisione            | Entro 3 giorni dall'udienza di comparizione conferma, modifica o revoca                           |

## CAPO XI – COSTI DEL PROCEDIMENTO

### Art. 48 – Valore della controversia

48.1. Per stabilire il valore della controversia e quantificare i costi del procedimento, si ha riguardo alla somma delle domande presentate da tutte le Parti.

48.2. La Segreteria Arbitrale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle indicazioni dell'Arbitro e delle Parti.

48.3. In ogni fase del procedimento la Segreteria Arbitrale, qualora lo ritenga opportuno, su indicazione del Coordinatore, eventualmente sentito l'Arbitro o anche su indicazione di quest'ultimo, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna

Parte e richiedere a ciascuna di esse l'importo correlato a tali domande, ferma restando la solidarietà tra le Parti nei confronti della Camera Arbitrale Forense. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari dell'Arbitro non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe indicate al successivo art. 57 e determinate in base al valore complessivo della controversia.

## **Art. 49 – Criteri di determinazione del valore della controversia**

49.1. Tutte le domande formulate dalle Parti volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva concorrono a formare il valore della controversia.

49.2. Se la Parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.

49.3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla Parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla pretesa più elevata.

49.4. Se la Parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.

49.5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore esso viene trattato quale domanda riconvenzionale, e si calcola la sola eccedenza.

49.6. Se una Parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l'Arbitro ha svolto le attività di accertamento.

49.7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio Direttivo lo stabilisce con equo apprezzamento, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.

49.8. Il Consiglio Direttivo può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

## **Art. 50 – Diritti, compensi e spese di procedura**

50.1. I costi di procedimento sono composti dalle seguenti voci:

- a) diritti amministrativi della Camera Arbitrale Forense;
- b) onorari dell'Arbitro Unico;
- c) onorari dei Consulenti Tecnici d'Ufficio;
- d) onorari forfettari del Segretario della procedura;

e) rimborsi spese della Camera Arbitrale Forense, dell'Arbitro e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

50.2. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Direttivo, prima del deposito del Lodo tenendo conto, senza vincolo alcuno, delle note esposte dai professionisti coinvolti. Il provvedimento di liquidazione è comunicato dalla Segreteria Arbitrale all'Arbitro, che lo riporta nella decisione sui costi contenuta nel Lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Direttivo non pregiudica la decisione dell'Arbitro in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento tra le Parti.

50.3. Se il procedimento si conclude prima della nomina dell'Arbitro, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Arbitrale.

50.4. Tutti i costi sono determinati in base al valore della controversia.

50.5. Possono essere determinati diritti amministrativi della Camera Arbitrale Forense inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento.

50.6. Nella determinazione degli onorari dell'Arbitro, il Consiglio Direttivo tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell'Arbitro e di ogni altra circostanza. In casi del tutto straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo, senza pregiudizio al principio di equo compenso, o superiori al massimo delle Tariffe. In caso di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe.

50.7. Gli onorari dei Consulenti Tecnici d'Ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza, sentite le Parti, l'Arbitro e il Consulente Tecnico stesso per eventuali chiarimenti.

50.8. I rimborsi spese degli Arbitri e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di esibizione, essi si considerano assorbiti dai relativi onorari.

50.9. Le Parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

50.10. Nel Lodo all'Arbitro compete la liquidazione e attribuzione dei compensi e delle spese delle Difese a carico delle Parti, come previsto all'art. 57 con facoltà di compensazione motivata anche parziale. Le spese devono essere documentate poiché in difetto di esibizione si considerano assorbite dai compensi difensivi.

## Art. 51 – Attività comprese ed escluse dai diritti della Camera Arbitrale Forense

51.1. Sono compresi nei diritti amministrativi della Camera Arbitrale Forense indicati nelle Tariffe le seguenti attività:

- a) gestione e amministrazione del procedimento;
- b) ricevimento e trasmissione degli atti e delle istanze;
- c) convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
- d) presenza di proprio personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.

51.2. Sono escluse dai diritti amministrativi della Camera Arbitrale Forense e costituiscono voci di pagamento specifico le seguenti attività o servizi:

- a) riproduzione di atti e documenti in forma cartacea su richiesta delle Parti;
- b) regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche).

51.3. Sono altresì escluse dai diritti amministrativi della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, attività e servizi quali:

- a) registrazione e trascrizione delle udienze;
- b) servizi di interpretariato;
- c) spese di trasferta dell'arbitro e /o del personale della Segreteria Arbitrale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali.

## Art. 52 – Pagamenti anticipati, integrazioni e saldo

52.1. Decorso il termine per il deposito della memoria di risposta, così come previsto all'Art 27.2 del presente Regolamento, la Segreteria Arbitrale richiede a ciascuna Parte il pagamento del 25% degli importi minimi dalle stesse dovuti a titolo di acconto sui diritti amministrativi per la Camera Arbitrale Forense e sulle competenze per l'Arbitro (di cui agli artt. 57 e 58), fissando un termine per il suo pagamento.

52.2. Successivamente all'udienza di cui all'art.29.6, la Segreteria Arbitrale provvederà a richiedere a ciascuna Parte il pagamento del saldo degli importi minimi dalle stesse dovuti a titolo di ulteriore acconto sui diritti amministrativi per la Camera Arbitrale Forense e sulle competenze per l'Arbitro (di cui agli artt.57 e 58), fissando un termine per il suo pagamento.

52.3. La Segreteria Arbitrale può richiedere alle Parti ulteriori successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i pagamenti.

52.4. La Segreteria Arbitrale comunica alle Parti la liquidazione finale dei costi e competenze del procedimento disposta dal Consiglio Direttivo e ne richiede il saldo prima del deposito del lodo, stabilendo un termine per i pagamenti.

52.5. Al deposito del Lodo e ad incasso avvenuto dei pagamenti delle Parti, la Segreteria Arbitrale provvede al pagamento delle competenze dell'Arbitro (limitandosi alle competenze oltre a Cpa ed Iva, spese vive documentate ed escluso il rimborso forfetario delle spese generali). In casi particolari, anche in corso di procedura il Consiglio Direttivo può disporre il pagamento all'Arbitro di acconti sulle sue competenze. Nel caso in cui le Parti non avessero provveduto al pagamento del saldo di cui al precedente art.52.4, all'Arbitro spetteranno i soli compensi sino a quel momento incassati dalla Camera Arbitrale Forense a tale titolo.

52.6. Gli importi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere richiesti a tutte le Parti in eguale misura se la Segreteria Arbitrale determina un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le Parti.

52.7. La Segreteria Arbitrale, qualora decida di determinare il valore della controversia imputandolo a ciascuna delle Parti in ragione del valore delle domande dalle stesse formulate, richiede gli importi previsti dai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 a ciascuna Parte in relazione alle rispettive domande, ferma comunque restando la solidarietà delle Parti.

52.8. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria Arbitrale può considerare più Parti come una sola Parte, in considerazione della omogeneità degli interessi delle stesse.

52.9. Su istanza motivata di Parte, la Segreteria Arbitrale può ammettere che per gli importi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 sia prestata da primaria banca garanzia bancaria a prima richiesta, fissandone termini e contenuto.

## **Art. 53 – Mancato pagamento dei fondi- sospensione automatica del procedimento**

53.1. Se una Parte non provvede al pagamento dell'importo richiesto, la Segreteria Arbitrale lo richiede all'altra Parte, fissandone il termine per il pagamento ovvero può, se non vi abbia già provveduto in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiede a ciascuna Parte un

importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando il termine per il pagamento, sempre ferma restando la solidarietà tra le Parti.

53.2. In ogni caso di mancato pagamento del compenso dell'arbitro e/ o di diritti amministrativi della Camera Arbitrale forense entro il termine stabilito, si verifica automaticamente la sospensione dell'intero procedimento o limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento decorsi 10 giorni dall'avviso da parte della Segreteria Arbitrale. L'eventuale sospensione si applica quando la Parte adempiente non abbia provveduto al pagamento della quota dell'altra Parte. La sospensione è revocata dalla Segreteria Arbitrale una volta verificato l'adempimento.

53.3. Nel caso in cui le Parti non avessero provveduto al saldo di spese e competenze di cui all'art. 52.4, il Lodo depositato presso la Segreteria Arbitrale non sarà consegnato alle Parti sino all'effettivo pagamento.

## Art. 54 – Estinzione del procedimento

54.1. Decorso un mese da tale sospensione automatica senza che il deposito sia eseguito dalle Parti, il Consiglio Direttivo può dichiarare la estinzione dell'intero procedimento o limitatamente alla domanda per la quale vi è stato inadempimento. Per garantire l'accesso alla procedura arbitrale anche alle Parti prive della necessaria disponibilità economica il Consiglio Direttivo può disporre diversamente.

54.2. L'estinzione, totale o parziale, del procedimento non determina la caducazione della convenzione arbitrale.

## Art. 55 – Finanziamento da parte di terzi

55.1. La Parte che riceve da un terzo un finanziamento per affrontare i costi del procedimento arbitrale con l'obbligo di compensare il finanziatore col pagamento di un importo dipendente e commisurato dal suo esito, deve dichiarare l'esistenza del finanziamento e l'identità del finanziatore.

55.2. La dichiarazione di cui al comma 55.1 è effettuata al momento dell'avvio del procedimento arbitrale ovvero, qualora il finanziamento sia ottenuto successivamente, senza indugio dalla sua conclusione e in ogni caso prima della nomina dell'Arbitro Unico o della costituzione del Tribunale Arbitrale e, in ogni caso, prima che assumino decisioni rilevanti.

55.3. La dichiarazione è comunicata alla Segreteria e alle altre Parti. Essa non comporta l'obbligo di produrre il contratto di finanziamento, né di rivelarne i termini economici o le modalità di intervento del finanziatore, salvo diversa disposizione dell'Arbitro.

55.4. Tale dichiarazione deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta dell'Arbitro, o del Consiglio Direttivo o della Segreteria Arbitrale.

55.5. L'Arbitro può adottare ogni misura ritenuta opportuna ai fini della verifica di eventuali conflitti di interesse, nonché, ove ricorrano i presupposti, ai fini dell'adozione di misure in tema di garanzie per le spese.

## Art. 56 – Competenze del Difensore

56.1. L'Avvocato che accetta di assumere il mandato di una Parte nella procedura arbitrale della Camera Arbitrale Forense accetta le competenze difensive indicate dal Regolamento ai successivi artt.57 e 58 ed i criteri di liquidazione relativi. Fatto salvo ogni diverso e specifico accordo con la Parte assistita che non influisce sulla liquidazione delle competenze legali da parte dell'Arbitro a carico della parte soccombente.

56.2. Le Parti che hanno attivato un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Forense accettano e riconoscono che il proprio Difensore ha diritto di esporre le competenze precisamente indicate nelle Tabelle sottostanti, espresse negli articoli 57 e 58, che saranno determinate dall'Arbitro tra il compenso tabellare minimo e massimo in considerazione dell'effettivo valore della controversia, nonché dell'esito del processo arbitrale ed infine nel rispetto dei principi e criteri (ma non dei valori) mutuabili dal Decreto 10 marzo 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia.

## Art. 57 – Competenze del procedimento

| Valore della controversia |           |            | Diritti | Arbitro |        | Difesa |         |
|---------------------------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|---------|
|                           |           |            | Fissi   | Min     | Max    | Min    | Max     |
| 1                         | Fino a    | 50.000     | 1.000   | 1.000   | 6.200  | 3.000  | 8.000   |
| 2                         | 50.001    | 100.000    | 1.700   | 3.000   | 7.500  | 7.000  | 10.000  |
| 3                         | 100.001   | 250.000    | 3.500   | 6.000   | 10.000 | 9.000  | 21.000  |
| 4                         | 250.001   | 500.000    | 7.000   | 10.000  | 18.000 | 12.000 | 30.000  |
| 5                         | 500.001   | 1.000.000  | 8.000   | 12.000  | 30.000 | 16.000 | 40.000  |
| 6                         | 1.000.001 | 2.500.000  | 10.000  | 14.000  | 40.000 | 20.000 | 60.000  |
| 7                         | 2.500.001 | 5.000.000  | 15.000  | 18.000  | 60.000 | 30.000 | 80.000  |
| 8                         | 5.000.001 | 10.000.000 | 18.000  | 24.000  | 70.000 | 40.000 | 100.000 |

|    |                      |                                                                     |                                                                      |        |                                                                      |         |         |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 9  | 10.000.001           | 25.000.000                                                          | 20.000                                                               | 31.000 | 90.000                                                               | 60.000  | 150.000 |
| 10 | 25.000.001           | 50.000.000                                                          | 25.000                                                               | 41.000 | 120.000                                                              | 80.000  | 200.000 |
| 11 | 50.000.001           | 100.000.000                                                         | 30.000                                                               | 53.000 | 200.000                                                              | 100.000 | 250.000 |
| 12 | Oltre<br>100.000.000 | Scaglione precedente<br>+<br>0,1 % sull'eccedenza<br>di 100.000.000 | Scaglione precedente<br>+<br>0,05 % sull'eccedenza<br>di 100.000.000 |        | Scaglione precedente<br>+<br>0,12 % sull'eccedenza<br>di 100.000.000 |         |         |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Diritti forfetari per la nomina di arbitro</b> |
|---------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| € 300,00 |
|----------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Diritti forfetari per il Segretario di procedura</b> |
|---------------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| € 1.000,00 per ogni procedura sotto i 300.000,00 € |
|----------------------------------------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| € 2.000,00 per procedure oltre i 300.000,00 € |
|-----------------------------------------------|

57.1. Le tariffe si applicano ai procedimenti introdotti dall'entrata in vigore dell'odierno Regolamento.

57.2. Le tariffe sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge.

57.3. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le Parti.

57.4. I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario a favore dell'Ordine degli Avvocati di Milano alle seguenti coordinate bancarie:

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>BPER</b>                                           |
| Conto corrente intestato ad Ordine Avvocati di Milano |
| IBAN IT13P0538701640000049275553                      |
| BIC BPMOIT22XXX                                       |

o con carta di credito o con altre modalità che verranno eventualmente rese note al momento del pagamento.

## Art. 58 – Competenze del procedimento d'urgenza

| Valore della controversia | Diritti      | Arbitro    |            | Difesa     |            |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | <i>Fissi</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> |

|    |                      |                                                                     |                                                                        |        |                                                                      |        |         |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | Fino a               | 50.000                                                              | 300                                                                    | 500    | 2.060                                                                | 1.500  | 3.700   |
| 2  | 50.001               | 100.000                                                             | 500                                                                    | 2.000  | 5.000                                                                | 4.600  | 9.300   |
| 3  | 100.001              | 250.000                                                             | 1.200                                                                  | 4.000  | 6.600                                                                | 6.000  | 14.000  |
| 4  | 250.001              | 500.000                                                             | 2.100                                                                  | 6.600  | 12.000                                                               | 8.000  | 20.000  |
| 5  | 500.001              | 1.000.000                                                           | 3.000                                                                  | 8.000  | 20.000                                                               | 10.600 | 26.600  |
| 6  | 1.000.001            | 2.500.000                                                           | 3.500                                                                  | 9.300  | 26.600                                                               | 13.300 | 40.000  |
| 7  | 2.500.001            | 5.000.000                                                           | 5.000                                                                  | 12.000 | 40.000                                                               | 20.000 | 53.300  |
| 8  | 5.000.001            | 10.000.000                                                          | 6.000                                                                  | 16.000 | 46.600                                                               | 26.600 | 66.600  |
| 9  | 10.000.001           | 25.000.000                                                          | 7.000                                                                  | 20.600 | 60.000                                                               | 40.000 | 100.000 |
| 10 | 25.000.001           | 50.000.000                                                          | 8.000                                                                  | 27.300 | 80.000                                                               | 53.300 | 133.300 |
| 11 | 50.000.001           | 100.000.000                                                         | 10.000                                                                 | 35.300 | 133.300                                                              | 66.600 | 166.600 |
| 12 | Oltre<br>100.000.000 | Scaglione precedente<br>+<br>0,1 % sull'eccedenza<br>di 100.000.000 | Scaglione<br>precedente +<br>0,05%<br>sull'eccedenza<br>di 100.000.000 |        | Scaglione precedente<br>+<br>0,12 % sull'eccedenza<br>di 100.000.000 |        |         |

| <b>Diritti forfetari per il Segretario</b>       |
|--------------------------------------------------|
| € 500,00 per ogni procedura sotto i 300.000,00 € |
| € 1.000,00 per procedure oltre i 300.000,00 €    |

58.1. I diritti amministrativi della Camera Arbitrale Forense e gli onorari dell'Arbitro sono anticipati dalla Parte che deposita l'istanza.

## Art. 59 – Trattamento fiscale

59.1. Ogni onere fiscale relativo al procedimento arbitrale quale, a titolo meramente esemplificativo, l'assoggettamento degli atti a bollo, è interamente a carico delle Parti; ivi incluse le anticipazioni delle marche da bollo sui provvedimenti dell'Arbitro. Pertanto, le Parti stesse terranno indenni la Camera Arbitrale Forense e/o gli Arbitri da qualsiasi relativa responsabilità.

## CAPO XII – ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI ARBITRO

### Art. 60 – Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense di Milano

60.1. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense, in conformità con il Regolamento del Ministero della Giustizia n. 34 del 14 febbraio 2017 tiene ed aggiorna l’Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta e che siano stati ammessi sulla base dei criteri indicati nel presente Regolamento.

60.2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Camera Arbitrale Forense si avvale degli Arbitri iscritti nell’apposito Elenco degli Arbitri, suddiviso in Sezioni per materia.

60.3. Gli avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense ed iscritti all’Elenco devono avere la necessaria competenza ed esperienza nelle procedure arbitrali e devono impegnarsi a rispettare il presente Regolamento, le norme deontologiche ed etiche e ad adempiere agli obblighi annuali di aggiornamento permanente per la specifica funzione ricoperta.

60.4. Non possono essere iscritti nell’Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense di Milano i componenti ed il personale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, i componenti ed il personale della Camera Arbitrale Forense e del Consiglio Direttivo nonché i componenti ed il personale della Segreteria Forense, fatta salva la diversa e concorde volontà delle Parti. Il divieto è limitato alla durata della carica o alla durata del rapporto di lavoro.

60.5. Gli Arbitri iscritti nell’Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale Forense intrattengono con la Camera Arbitrale Forense un rapporto esclusivamente libero-professionale e del tutto autonomo; non sono legati da vincolo di esclusiva e possono collaborare con le Camere Arbitrali degli altri Ordini di Avvocati, nonché assumere incarichi arbitrali in via autonoma, anche da altre Camere Arbitrali, o su nomina giudiziale.

### Art. 61 – Iscrizione all’Elenco e requisiti per la Dichiarazione di Disponibilità

61.1. La Camera Arbitrale Forense iscrive nell’Elenco gli Avvocati che ne fanno richiesta, sulla base dei criteri espressi nel Regolamento e se ne soddisfano tutti i requisiti, e può iscrivere d’ufficio arbitri

italiani e stranieri, con ampia esperienza scientifica ed operativa in determinati settori, sia in caso di arbitrato di diritto interno che di arbitrato transnazionale.

61.2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni all'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di arbitro del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense (pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano) gli interessati possono presentare una **Dichiarazione di Disponibilità** (in acronimo: DdD), **compilando l'apposito Modello** pubblicato sul sito (*che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che è scaricabile dal sito della Camera Arbitrale Forense di Milano*), **indicando le materie di competenza di cui alla Tabella A del decreto del Ministero della Giustizia 14 febbraio 2017 n. 34** (diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni; diritto della responsabilità civile; diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali; diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale; diritto amministrativo; diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea), **nonché eventuali specializzazioni** (settori e indirizzi) ed infine indicando in via riservata alla Camera Arbitrale Forense (che si impegna a non divulgare l'informazione) **il track record comprovante l'esperienza acquisita negli ultimi 10 anni di attività professionale o in alternativa dimostrando di aver conseguito il titolo di specialista in un determinato settore ed eventualmente indirizzo**.

61.3. Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti e impegni:

- a) requisito di onorabilità di cui al successivo art.62;
- b) requisito di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Milano (o ad altro Albo forense italiano) con anzianità di iscrizione pari ad almeno 10 anni;
- c) impegno di conoscere e di rispettare i termini del Codice Deontologico Forense, del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Forense, del Codice Etico e del Tariffario della Camera Arbitrale Forense.

61.4. L'arbitro deve inoltre:

- a) essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente;
- b) frequentare i corsi di aggiornamento periodici che verranno eventualmente istituiti anche per gli arbitri della Camera Arbitrale Forense;
- c) essere in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e con gli obblighi previdenziali, dichiarativo e contributivo;
- d) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

## Art. 62 – Requisiti di onorabilità

62.1. I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento;
- e) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- f) non essere a conoscenza di essere sottoposto ad indagini o a procedimenti penali.

## Art. 63 – Formazione dell'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro

63.1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Consiglio Direttivo esamina le DdD e procede all'iscrizione degli interessati in possesso dei requisiti richiesti.

63.2. L'elenco come sopra formato e aggiornato viene pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano a discrezione del Consiglio Direttivo.

63.3. Ogni anno è possibile presentare nuove DdD entro trenta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni all'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di arbitro del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense (pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano). Le domande presentate verranno esaminate dal Consiglio Direttivo con le medesime modalità innanzi precisate.

## Art. 64 – Cancellazione ed esclusione dall'Elenco

64.1. La Dichiarazione di Disponibilità è sempre revocabile e comporta la sua cancellazione dall'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di arbitro della Camera Arbitrale Forense da parte del Consiglio Direttivo.

64.2. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

64.3. Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dell'avvocato iscritto nell'Elenco per sopravvenuta incompatibilità, e/o per sopravvenuta mancanza

dei requisiti di onorabilità e/o per gravi violazioni del codice etico o su richiesta dell'interessato stesso.

64.4. Il Consiglio Direttivo, *motu proprio* o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può disporre l'esclusione di un iscritto all'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato al rispetto delle obbligazioni professionali e/o deontologiche e/o del codice etico di cui al presente Regolamento.

64.5. L'Avvocato iscritto nell'Elenco può chiedere di modificare la propria Dichiarazione di Disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti per mantenere l'iscrizione all'Elenco.

## Art. 65 – Aggiornamento permanente degli Arbitri

65.1. Ai fini della permanenza nell'Elenco, ogni 5 anni, gli iscritti dovranno inviare via PEC alla Segreteria Arbitrale prova di aggiornamento in materia arbitrale, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, evidenze documentali della partecipazione a convegni, anche quale relatore, pubblicazioni, docenze *e così via*.

65.2. Il Consiglio Direttivo avrà cura di verificare le prove di aggiornamento che verranno fornite dagli iscritti.

65.3. La cancellazione dall'Elenco non avrà luogo se il mancato aggiornamento è dipeso da causa di forza maggiore, da accertare ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

## Art. 66 – Tenuta dell'Elenco

66.1. L'Elenco riporta i recapiti dell'avvocato, le sue materie di competenza nonché ogni altra informazione utile e divulgabile ed a discrezione del Consiglio Direttivo è inserito e liberamente consultabile sul sito della Camera Arbitrale Forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

66.2. La tenuta dell'Elenco compete alla Segreteria Arbitrale su indicazione del Consiglio Direttivo.

## Art. 67 – Criteri per l'assegnazione degli arbitri

67.1. Il Consiglio Direttivo procede alla designazione dell'Arbitro sulla scorta del DM 14.2.2017 n.34, attraverso le opportune rotazioni nell'assegnazione degli incarichi, tenendo principalmente conto dell'esperienza e della specializzazione in relazione alla complessità e all'oggetto della controversia nonché dell'anzianità di iscrizione dell'avvocato nell'Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale Forense.

67.2. I criteri di designazione del Regolamento non operano nei casi in cui gli Arbitri sono individuati concordemente dalle Parti.

67.3. Quando è necessaria la sostituzione dell'Arbitro, si procede seguendo i medesimi principi di rotazione.

## Art.68 – Pubblicazione delle nomine

68.1. Il Consiglio Direttivo a propria discrezione pubblica nel proprio sito web le assegnazioni annuali degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle Parti del procedimento.

## Art. 69 – Tirocinanti

69.1. L'Avvocato che ha partecipato con costanza e successo a 2 corsi completi di formazione in materia di arbitrato organizzati dalla Camera Arbitrale Forense o tenuti da altri Organismi accreditati in materia (allegati i relativi certificati di partecipazione) può iscriversi nell'Elenco dei Tirocinanti amministrato dalla Segreteria Arbitrale della Camera Arbitrale Forense (che aggiorna su base annuale) tramite richiesta scritta (email [segreteria@camerarbitraleforense.it](mailto:segreteria@camerarbitraleforense.it)) nella quale dovrà indicare generalità, indirizzo di studio, Ordine di appartenenza, materie di specializzazione e/o esperienza, disponibilità di giorni e orari durante la settimana, ed ogni altra informazione utile al tirocinio.

## CAPO XIII – NORME FINALI

### Art. 70 – Obbligo di riservatezza

70.1. I componenti della Camera Arbitrale Forense e il personale della Segreteria Arbitrale sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure arbitrali.

70.2. Per finalità di studio la Camera Arbitrale Forense può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

### Art. 71 – Entrata in vigore

71.1. Il presente regolamento entra in vigore il **23 aprile 2026** e si applica a tutti i procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale Forense.

71.2. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti instaurati dall'entrata in vigore del medesimo. Nel caso di arbitrato instaurato in forza di clausola precedente, che rinvii al precedente

regolamento della Camera Arbitrale, si applica il presente Regolamento, a meno che le Parti siano d'accordo di applicare il precedente regolamento in vigore al momento della conclusione della convenzione d'arbitrato.

71.3. Ove durante un procedimento arbitrale entrino in vigore modifiche al regolamento, tali modifiche non si applicano ad esso, salva diversa concorde volontà delle Parti e dell'Arbitro. In caso di contrasto decide il Consiglio Direttivo.

71.4. In ogni caso all'arbitrato sono applicate le tariffe vigenti al momento del deposito della Domanda.

71.5. Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme di cui agli articoli 806 e seguenti c.p.c..

## **Art. 72 – Polizza Assicurativa**

72.1. In conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 491 del 9 novembre 2021, a copertura dei rischi derivanti dalla sua responsabilità civile verso terzi, anche per gli eventuali ed accertati danni causati dagli Arbitri designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la Camera Arbitrale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha stipulato la polizza n. PI-00LPSN2550 Arch Insurance (EU) DAC.

## **Allegati**

1. STATUTO della Camera Arbitrale Forense;
2. Dichiarazione di Accettazione e Indipendenza dell'Arbitro;
3. Dichiarazione di Disponibilità dell'Avvocato.